



In evidenza questo mese:

- In memoria di Ernestina Fattori
- Il Decreto Sostegno non coglie nel segno
- Proposte A.n.co.t. per la ripresa economica post Covid



All'interno contributi a cura di:



MARZO 2021

INDICE

Pillole Associative

In memoria di Ernestina Fattori.....	03
Il Decreto Sostegno non coglie nel segno	05
Un minor carico fiscale e una vera semplificazione per aiutare la ripresa economica post Covid	06
Speciale "Tuttoquesiti A.N.CO.T."	08

Soluzioni di Pratica Fiscale

La cessione del bonus locazione: l'iter operativo	13
Contabilizzazione dei bonus edilizi: detrazione, sconto in fattura e cessione	25

Soluzioni di Pratica Contabile

Ammortamenti, minusvalenze e plusvalenze	29
Svalutazione crediti e perdite su crediti: principali caratteristiche e aspetti operativi.....	35

Primi passi per la lettura e la Redazione del Bilancio d'Esercizio

Il bilancio d'esercizio e le microimprese	39
---	----

La segreteria: il biglietto da visita dello Studio Professionale

La business intelligence nel futuro dei Commercialisti e dei Collaboratori di Studio	43
--	----

In memoria di Ernestina Fattori

È mancata, lo scorso 17 marzo, la Presidente della provincia di Milano dell'Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi

A cura di **Arvedo Marinelli**



Ernestina Fattori

Lo scorso 17 marzo è prematuramente scomparsa Ernestina Fattori, Presidente della provincia di Milano dell'Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi.

Donna forte, decisa e impegnata sia nel lavoro, come Professionista, sia nell'Associazione A.N.CO.T., fu eletta Presidente Provinciale di Milano nel maggio del 2006 succedendo a Vito Mastrorocco ed ha fatto diventare Milano il punto di riferimento per tutte le province della Lombardia, realizzando un polo formativo di grande livello e molto attivo.

Il polo formativo di Milano era nato prima come polo autonomo, poi si è sviluppato in grande collaborazione con la politica nazionale, organizzando la formazione in armonia con la Fondazione Dino Agostini e la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni" e in seguito con la SNA – Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

Ernestina Fattori è stata artefice della crescita esponenziale degli associati di Milano, che sono passati dai 153 nel 2006 ai 297 del 2020 e della Lombardia da 277 del 2006 ai 514 del 2020.

Dotata d'indubbie doti aggregative, ha realizzato una completa e durevole collaborazione con tutti i colleghi del consiglio direttivo provinciale di Milano e, in stretta collaborazione con Ernesto Rimoldi, Giuseppe Iorio, Giovanni Bolzoni e Giovanni Giannini, ha tenuto sempre vivi e costruttivi i rapporti con la Sede Nazionale, ospitando proprio a Milano diversi eventi di rilevanza nazionale e diverse sessioni di esami di ammissione all'A.N.CO.T. e di Certificazione.

Nel 2017, ha avuto un ruolo importante nella fase di avvicendamento alla Presidenza Nazionale, tra chi vi scrive e Celestino Bottoni.



Arvedo Marinelli, Ernestina Fattori e Celestino Bottoni

Sono innumerevoli i momenti che mi legano a Ernestina: per citarne uno, fu protagonista, nel 2010, in occasione del 3° Evento CoLAP - COMPETE. R.E. a Roma, della nostra Tavola Rotonda sul tema "Donna – Professionista impegnata nel mondo delle Associazioni".

Il mio ultimo ricordo, nel giugno del 2019, è di un festoso cenone a base di pesce, in uno chalet in riva al mare, in occasione dell'ultimo Congresso a San Benedetto del Tronto, con Emilio Sacchi e Claudio Fergola, suoi fidi scudieri milanesi: un ricordo pieno di felicità e allegria.

Ultimamente, aveva lasciato la sua eredità all'Associazione con il figlio Enrico Bellotti, oggi consigliere della Fondazione Dino Agostini, nel quale ritroviamo lo stesso spirito associativo.

Purtroppo, la malattia l'ha portata via velocemente. L'abbiamo seguita a distanza con le notizie del figlio Enrico, che le aveva dato l'ultima gioia della nipotina Alice.

Tutti i colleghi che hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla, si uniscono a questo commosso ricordo.

Il Decreto Sostegno non coglie nel segno

A cura di **Stefano Trevisani**

Alla luce delle risorse stanziare nel Decreto Sostegno, l'A.N.CO.T – Associazione Nazionale Consulenti Tributarî - non ritiene raggiunto pienamente l'obiettivo di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l'intensità di protezione che ciascun soggetto richiede. Pertanto, confida che nel prossimo provvedimento, già preannunciato, si possa realmente "sostenere" il sistema produttivo italiano.

*"Pur apprezzando l'allargamento del provvedimento in oggetto a tutti i contribuenti, e quindi anche ai Professionisti, non si può che sottolineare come per l'esercizio d'imposta 2020 si debba presumere che non vi sia più spazio proprio per quelle categorie che non sono state considerate nell'anno precedente e che solo per il 2021 si rivedono al centro delle misure di sostegno – afferma il Presidente **Celestino Bottoni** - Necessita un provvedimento che fotografi l'intero periodo della pandemia e dia un sostegno, un ristoro su tutto il periodo di crisi pandemica al netto dei contributi già ottenuti".*

"Relativamente alle disposizioni relative ai contributi a fondo perduto, che al di là di quanto rappresentato nel Decreto si assestano da un minimo del 1,67% ad un massimo del 5% dell'intera perdita subita dalle imprese e dai lavoratori autonomi nell'anno 2020, vanno necessariamente adottate misure più semplici in termini di meccanismi operativi e più inclusive in termini di parametri di accesso, così come per l'archiviazione delle cartelle bisognerebbe avere più coraggio a favore di quei soggetti che nel 2020 hanno conseguito cali di fatturato particolarmente consistenti".

Le imprese ed i Professionisti sono oggi, non domani, in situazione di asfissia finanziaria, sostiene l'A.N.CO.T. Il rinvio continuo a successivi decreti per lo stanziamento di ulteriori risorse affossa ogni speranza certa per una ripartenza che stenta proprio perché non si avverte un segnale forte dalla politica.

Un minor carico fiscale e una vera semplificazione per aiutare la ripresa economica post Covid

Le proposte dell'A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributarî

A cura di **Vittorio Bellagamba**

«Per una netta ripresa abbiamo bisogno di un minor carico fiscale e di una vera semplificazione amministrativa»: è questa la richiesta evidenziata da **Celestino Bottoni**, presidente dell'A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributarî, nel corso dell'Audizione a Commissioni riunite "Finanze" della Camera dei Deputati e Commissione "Finanze e tesoro" del Senato. L'analisi illustrata dai consulenti tributarî parte dalla situazione relativa al gettito fiscale. Nel 2020 l'Irpef ha rappresentato il 42,0% del totale delle entrate statali. Le altre imposte dirette sono state pari al 14,6%. L'Iva ha inciso per il 27,7%, le altre imposte indirette per lo 11,0%, le imposte per oli minerali per il 4,8%. Le entrate garantite complessivamente da questo gettito fiscale per lo Stato nel 2020 sono state pari a 446.796 milioni (dati MEF).

«È quindi normale – ha sottolineato il presidente dell'A.N.CO.T. Celestino Bottoni – che l'indagine conoscitiva, avviata dalle commissioni riunite "finanze" di Camera e Senato verta sull'IRPEF ed altri aspetti del sistema tributario al centro di una prossima riforma di tutto il sistema fiscale. Lo stesso Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo discorso al Parlamento ha sottolineato come sia necessaria una riforma organica, di tutto il sistema, e non solo della sola IRPEF».

Con un quadro numerico d'insieme sarà più facile capirne i relativi motivi.

Rispetto al totale delle entrate dirette, pari a 252.572 milioni, l'incidenza del gettito dell'IRPEF è pari al 74,2% con 187.436 milioni. L'ires è pari al 13,3% con 33.564 milioni. Le altre imposte sono pari al 12,5%. Il nostro sistema si basa per il 56,6% su imposte dirette e per il 43,4% su imposte indirette e altre imposte.

È utile fare una ulteriore precisazione nel mondo IRPEF, puntualizzando come le ritenute per lavoro dipendente nel settore pubblico siano pari a € 76.021 milioni e quelle relative al settore privato ad € 81.425 milioni. Pertanto,

il lavoro subordinato versa l'82% dell'IRPEF totale. Ai fini di una prossima riforma è anche da puntualizzare che le entrate da IVA sono pari a 136.863 milioni e rappresentando il 62% delle entrate indirette.

«Dallo studio della Fondazione DINO AGOSTINI sull'IRPEF – ha dichiarato il presidente Giovanni Bolzoni– si evince come le curve dell'IRPEF crescano velocemente anche al netto delle detrazioni d'imposta. Solo verso redditi pari a € 48.000 si stabilizzano con una crescita minore e con aliquote marginali IRPEF già del 30%. Dette curve vengono mitigate dall'area NO TAX e dall'azione delle detrazioni che sono pari a € 42 milioni e al 62,30% del totale delle detrazioni con una spesa complessiva pari a 69 milioni nell'esercizio 2017. Un secondo aspetto riguarda le partite Iva che nel 2018 erano 3.683.842, si stimano chiusure per circa 300.000 unità. Di dette partite Iva, solo il 28,20% ha optato per regimi forfetario o di vantaggio. L'utilizzo così modesto della flat tax da parte dei contribuenti è dato dai limiti dimensionali dei volumi d'affari e dalla non deducibilità o detraibilità degli oneri, salvo che per i contributi previdenziali. Con una diminuzione del gettito dovuto alla pandemia si registra, un aumento della pressione fiscale dal 42,40 al 43,10 (dati ISTAT)».

Da questa analisi si evince chiaramente che per agevolare la ripresa economica – ha concluso il presidente dell'A.N.CO.T. Celestino Bottoni «c'è assoluto bisogno di un minor carico fiscale e di una vera semplificazione amministrativa. In questo modo il sistema economico italiano recupererebbe nel breve periodo quella competitività che costituisce un elemento fondamentale non solo per sostenere le imprese e i professionisti italiani, ma permetterebbe anche di attirare investimenti dall'estero».

Speciale

“Tuttoquesiti A.N.CO.T.”

A cura del Team di “Tuttoquesiti”

In considerazione del notevole interesse riscontrato, anche questo mese riportiamo alcuni dei quesiti più interessanti pervenuti nell'ultimo periodo a “Tuttoquesiti A.N.CO.T”, servizio che A.N.CO.T. fornisce **gratuitamente** ai propri associati, a corredo dell'intero programma formativo anch'esso completamente gratuito.

Ricordiamo che possono accedere al servizio, direttamente dall'area riservata del sito www.ancot.it, tutti gli associati muniti di credenziali di autenticazione.

IVA ESTERO: TRIANGOLAZIONE ITA – EXTRA UE – UE

D: Imprenditore ITALIANO vende una merce a cliente INGLESE ma consegna a soggetto IRLANDESE (cliente dell'inglese), si chiede come deve fatturare il contribuente italiano e se deve presentare i modelli Intrastat.

R: Tale fattispecie non configura né una cessione intracomunitaria (in quanto anche se ITA spedisce i beni in un Paese della Unione Europea, il cessionario è un soggetto passivo extracomunitario), né una esportazione (in quanto i beni non fuoriescono da territorio comunitario).

L'operazione rappresenta una operazione interna, territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'art.7-*bis* del D.P.R. 633/72.

L'impresa ITA:

- emette fattura nei confronti del proprio cliente extra-UE soggetta ad IVA. Tale imposta non può essere chiesta a rimborso da parte dell'cliente in quanto non ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 38-ter del D.P.R. 633/72.

L'impresa extra-UE per evitare di rimanere incisa dell'IVA, può:

- a) nominare un rappresentante fiscale in Italia, in mancanza di stabile organizzazione in detto Stato. In tale caso, effettua un acquisto rilevante ai fini dell'imposta nazionale, con la possibilità, avvalendosi del regime della non imponibilità triangolare interna di cui all'art. 58 del D.L. 331/93, di effettuare una cessione intracomunitaria triangolare con il proprio cliente comunitario;
- b) nominare un rappresentante fiscale nel Paese UE; in tale caso ITA effettua una cessione intracomunitaria, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/93, nei confronti del rappresentante fiscale comunitario del soggetto extra UE; successivamente, quest'ultimo effettua un'operazione interna rilevante ai fini dell'IVA locale nello Stato membro del suo cliente;
- c) utilizzare un proprio rappresentante fiscale nominato in altro Stato membro, diverso dall'Italia e dallo Stato del cliente UE; in tale caso l'operazione può inquadarsi nella triangolare comunitaria. Pertanto ITA effettua una cessione intracomunitaria, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/93, indicando in fattura che si tratta di operazione triangolare.

IVA ESTERO: MERCE UE DA FORNITORE EXTRA UE

D: Un'azienda italiana acquista merce prodotta (o comunque presente) in UE (Polonia) da un fornitore extra UE (Svizzera) che spedisce direttamente la merce in Italia. Il fornitore svizzero non ha alcun rappresentante fiscale nè in Polonia, nè in Italia. Si chiede come deve essere trattata l'operazione.

R: L'operazione è territorialmente rilevante in Italia.

L'impresa Italiana non effettua una importazione in quanto i beni non provengono da un paese extracomunitario, ne è un acquisto intracomunitario perché il fornitore è un soggetto passivo extracomunitario; effettua un acquisto territorialmente rilevante in Italia, per il quale emette autofattura soggetta ad IVA, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/72, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e registra tale autofattura nel registro IVA vendite e acquisti entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

PROSECUZIONE ATTIVITÀ DOPO DECESSO TITOLARE DITTA INDIVIDUALE

D: Morte di un titolare di Azienda agrituristica (centro rurale) in forma di ditta individuale, il quale svolgeva attività di ristorazione (somministrazione di alimenti e bevande).

Gli eredi, possono proseguire l'attività sin da subito? ed eventualmente quali sono gli adempimenti da compiere?

R: In caso di continuazione dell'attività Il rappresentante legale della comunione ereditaria deve presentare, entro 30 giorni dalla morte dell'imprenditore, la variazione dati iva indicando i dati identificativi della comunione ereditaria. Solitamente la "denominazione" assunta è "COMUNIONE EREDITARIA DI" o "EREDI DI" seguito dal nome del defunto. Il modello da compilare in questo caso è AA7, indicando – come codice per la natura giuridica – il 23 (società semplici e società equiparate). Dovrà essere compilato il quadro D barrando la casella 1e (successione ereditaria) e indicando la partita iva del de cuius (che in questo modo verrà cancellata). Nel quadro F del modello AA7, le istruzioni ricordano che "per le società semplici, irregolari o di fatto, in nome collettivo, in accomandita semplice e le associazioni fra artisti o professionisti, indicare i codici fiscali dei soci, con esclusione del socio rappresentante già indicato nel quadro C". Il Rappresentante legale della comunione ereditaria Il Rappresentante legale viene nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 cc.

La società di fatto deve poi essere regolarizzata entro un anno, in una società regolare di persone o di capitali. Non essendo costituita per atto scritto e non essendo neppure iscritta nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, è una società irregolare. Fino a quando la società non viene iscritta nel registro delle imprese, essa è regolata dalle disposizioni relative alla società semplice e di conseguenza ha una minore autonomia patrimoniale, rispetto alle società regolari.

CESSIONE CREDITO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CONTRIBUENTE IN REGIME FORFETTARIO

D: Atteso che già è stato chiarito per il Superbonus 110%, Si chiede se un Contribuente in Regime Forfettario può cedere il credito del 50 % e/o ricevere lo sconto in Fattura derivante da lavori di ristrutturazione edilizia.

R: Con Risposta a interpello n 432 del 2 ottobre l'agenzia fornisce un importante chiarimento in merito alla possibilità di cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute nel 2020 per interventi rientranti nell'ecobonus realizzati sulle singole unità immobiliari da un beneficiario della agevolazione professionista in regime forfettario.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha portato delle modifiche in merito alla cessione del credito da parte di coloro che adottano il regime forfettario. In particolare, l'art. 121 del suddetto decreto, ha previsto per gli anni 2020 e 2021 la possibilità di optare, anziché per la detrazione diretta sulla dichiarazione dei redditi anche per:

- a) lo sconto in fattura, ovvero un contributo di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso. Questo contributo viene di solito anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
- b) la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti. Tra gli altri soggetti figurano gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Tutti questi soggetti hanno facoltà di successive cessioni (illimitate).

In linea generale l'agevolazione non poteva essere utilizzata da coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come per la no tax area)

Non rileva, ai fini dell'esercizio della opzione della cessione, secondo quanto chiarisce l'agenzia, che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata o imposta sostitutiva.

Inoltre, quanto previsto dall'art 121 del Decreto Rilancio, supera i chiarimenti della Circolare n. 11/2018 in merito ai cessionari possibili e alle modalità di cessione, poiché esso prevede la cessione ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

SUPERBONUS 110%, COMUNICAZIONE OPZIONE SCONTO IN FATTURA

D: avrei necessità di avere un parere in merito a dei lavori che un mio cliente sta effettuando dato che dovrò fare la certificazione per la cessione del credito.

Trattasi nello specifico di una unità immobiliare indipendente e i lavori che verranno effettuati comportano, come richiesto dalla legge, un aumento di due classi energetiche.

Il lavoro trainante è rappresentato dalla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale (fattispecie prevista dall'art. 119 co.1 lett.c.) con l'installazione di impianto per il riscaldamento, raffrescamento, fornitura di acqua calda sanitaria ecc.... efficienza pari alla classe A pompa di calore a condensazione (questo lavoro ha un limite di spesa di 30.000 euro)

Per quanto riguarda gli interventi trainati verranno installati:

- 1- l'impianto fotovoltaico (limite di 48.000 euro)
- 2- sistemi di accumulo integrati (limite di 48.000 euro)
- 3- installazione di colonnina per la ricarica (limite 2300 euro)
- 4- impianti di building automation (50 euro al mq max 15000)
- 5- sostituzione corpi scaldanti (limite 15.000 euro)
- 6- installazione di pannelli solari per produrre acqua calda sanitaria (limite € 54545.45)

È corretto considerare tutti questi interventi trainati con i loro limiti sommandoli all'importo dell'intervento trainante? Quando mi troverò a fare la comunicazione in agenzia entrate per lo sconto in fattura dovrò compilare un modulo per ogni tipo di intervento trainate e trainato anche se il fornitore che svolge i lavori è unico (chiavi in mano)?

La stessa suddivisione delle varie tipologie di lavori deve essere fatta anche per ogni SAL, cioè ogni lavoro dovrà essere fatturato col limite del 30% e con tutta la documentazione enea, asseverazione ecc. prodotta per ogni step? Le spese dei professionisti asseveratori come le vado ad inserire? Devono essere sommate al costo di ogni singolo intervento?

R: La risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E, stabilisce i limiti di spesa nel caso in cui sullo stesso immobile siano effettuati più interventi agevolabili: il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è dato dalla somma degli importi previsti per ognuno degli interventi realizzati.

Nel caso di interventi trainati e trainanti si deve considerare quindi il limite di spesa per ogni intervento, a condizione che tali spese siano contabilizzate distintamente.

Secondo quanto precisato nel documento di prassi "per determinare l'ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota

di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.”

Ad esempio, per l'acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature solari e per l'acquisto e la posa in opera di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda, per ciascun intervento è previsto un limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro. Qualora tali interventi siano trainati da un intervento trainante ammesso al superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a 54.545 euro.

Per ogni tipologia di intervento (trainante o trainato) andrà presentata specifica COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA.

Le spese per i professionisti asseveratori andranno imputate all'intervento trainante e seguiranno il limite di spesa all'intervento riferibile.

TASSAZIONE RISERVE DI UTILI SOCIETÀ TRASFORMATA

D: A seguito trasformazione regressiva omogenea in data 31/12/2019 da SRL a SAS (passata in contabilità semplificata), nel 2020 sono state distribuite le riserve di utili degli esercizi dal 2016 al 2019.

L'Art. 170 comma 4 TUIR prevede che le riserve costituite con utili della trasformanda SRL siano imputate ai soci e quindi tassate nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, nel caso in cui la società trasformata adotti la contabilità semplificata.

Dal 2018 la distribuzione di utili ai soci detenenti sia partecipazioni qualificate che non, è soggetta alla ritenuta d'imposta del 26%, che la società trattiene e versa quale sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 73, comma 1 lettere a) e b) del TUIR.

Tale articolo include solo le società di capitali non richiamando le società di persone, le quali non hanno titolo ad agire in qualità di sostituto d'imposta all'atto del pagamento ai soci delle riserve formate con gli utili ante trasformazione.

Pertanto, si ritiene di dichiarare nel quadro RL nella dichiarazione dei redditi PF2021 dei soci il 49,72% e il 58,14 rispettivamente degli utili/riserve del 2016 e 2017.

Quale trattamento va adottato per gli utili 2019 e 2019?

R: La norma di riferimento, quando intende identificare i soggetti chiamati ad agire quali sostituti d'imposta in caso di distribuzione di utili, richiama espressamente quelli indicati all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, ovvero: Spa, Sapa, Srl, cooperative e altri soggetti similari, enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato ed esercenti attività di impresa commerciale.

Non è richiamata la società di persone, la quale non avrebbe perciò titolo di agire quale sostituto d'imposta all'atto della corresponsione ai soci delle riserve formate con utili ante trasformazione.

L'Amministrazione finanziaria ha stabilito che, in presenza di una distribuzione di riserve di utili da parte di una società di persone nata dalla trasformazione di una società di capitali, poiché la società di persone non assolve la funzione di sostituto d'imposta non essendo richiamata fra i soggetti elencati all'articolo 27, comma 1, del D.P.R. 600/1973, non risulta applicabile la ritenuta d'imposta prevista in caso di distribuzione di dividendi.

Da ciò deriva che la distribuzione delle riserve ai soci titolari di partecipazioni, concorre a formare il reddito imponibile del socio percipiente nella misura del 58,14% dell'ammontare lordo.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

D: La sospensione degli ammortamenti prevista dal Decreto di Agosto è applicabile anche agli ammortamenti degli oneri pluriennali (Ex art.108)?

Ove la risposta fosse positiva, l'ammortamento degli stessi sarebbe comunque deducibile fiscalmente, come avviene per i beni materiali, oppure per il principio di derivazione l'ammortamento fiscale non potrebbe essere dedotto?

R: La disciplina riguarda i soggetti OIC adopter. Gli oneri di cui all'articolo 108 sembrerebbero non compresi, in quanto l'ambito oggettivo riguarda gli ammortamenti previsti:

- all'art. 102 (immobilizzazioni materiali)
- all'art. 102-*bis* (beni strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate)
- all'art. 103 (immobilizzazioni immateriali).

Ai fini fiscali la norma deroga:

- Il principio di derivazione [semplice e rafforzata (art. 83 del Tuir)];
- Il principio della previa imputazione del costo a conto economico (art. 109 c. 4, Tuir)
- Il principio di derivazione stabilito ai fini IRAP.

La cessione del bonus locazione: l'iter operativo

A cura della **Redazione**

Tra le agevolazioni di maggior interesse, previste a sostegno delle attività economiche nazionali danneggiate dalla crisi legata all'emergenza epidemiologica Covid-19, si annovera sicuramente il c.d. "bonus locazioni a uso non abitativo", introdotto dal D.L. Rilancio e, via via, prorogato dagli interventi normativi successivi.

In virtù delle previsioni di cui alla Legge di Bilancio 2021 e dei chiarimenti ad opera dell'Agenzia delle Entrate nel corso dell'appuntamento con Telefisco 2021, fioccano, nella prassi degli studi professionali, comunicazioni di cessioni del credito in parola a soggetti terzi, elettivamente i locatori.

Analizziamo, insieme, gli step operativi da seguire, dalla compilazione del nuovo modello di cessione all'esposizione nel mod. Redditi.

QUADRO NORMATIVO E SOGGETTI BENEFICIARI

Come noto, l'art. 28 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha introdotto il riconoscimento di un credito d'imposta, in misura variabile a seconda del soggetto beneficiario e dell'oggetto del contratto di locazione, commisurato all'ammontare dei canoni periodici versati in pendenza di contratti di locazione, leasing e concessione di **immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa, sia essa industriale, commerciale, artigianale ovvero agricola, nonché di interesse turistico ovvero riservati all'esercizio abituale dell'attività di lavoro autonomo.

Stante il perdurare della crisi economica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov-2, l'agevolazione è stata, poi, oggetto di proroga ed estensione ad opera degli interventi normativi successivi a sostegno dell'economia nazionale. In particolare, volendo delineare il **quadro normativo ed operativo** in materia di credito d'imposta locazione occorre far riferimento, oltre che al citato Decreto Rilancio, ai seguenti articoli di legge e documenti di prassi:

- Art. 77 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ("Decreto Agosto");
- Artt. 8 e 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ("Decreto Ristori");
- Art. 4 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 ("Decreto Ristori-bis");
- Art. 1, comma 602 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 ("Legge di Bilancio 2021")
- Circolare Agenzia delle Entrate, n. 14 del 6 giugno 2020;
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, n. 39 del 13 luglio 2020;
- Provvedimento Agenzia delle Entrate, prot. n. 250739 del 1° luglio 2020;
- Provvedimento Agenzia delle Entrate, prot. n. 378222 del 14 dicembre 2020;
- Provvedimento Agenzia delle Entrate, prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021.

Le succitate disposizioni normative, susseguitesesi nel tempo, hanno finito per delineare un'ampia e complessa platea di beneficiari, differenziati a seconda dei mesi di riconoscimento dell'agevolazione e così riepilogabili nella seguente tavola sinottica:

Quadro sinottico beneficiari per mensilità

Mesi di spettanza	Soggetti beneficiari	Misura del credito
Marzo Aprile Maggio Giugno 2020	Contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che presentino: <ul style="list-style-type: none"> nel periodo d'imposta 2019, ricavi o compensi non superiori a 5.000.000 Euro; una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento, pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente 	60% del canone in caso di contratti di locazione, leasing e concessione 30% del canone in caso di affitto d'azienda o contratto a prestazioni complesse
	Contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che abbiano iniziato l'attività successivamente al 1° gennaio 2019, indipendentemente dalla riduzione del fatturato	60% del canone in caso di contratti di locazione, leasing e concessione 30% del canone in caso di affitto d'azienda o contratto a prestazioni complesse
	Contribuenti esercenti attività di commercio al dettaglio che presentino: <ul style="list-style-type: none"> nel periodo d'imposta 2019, ricavi o compensi superiori a 5.000.000 Euro. 	20% del canone in caso di contratti di locazione, leasing e concessione 10% del canone in caso di affitto d'azienda o contratto a prestazioni complesse
	Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per immobili non abitativi destinati all'attività istituzionale, senza vincoli di fatturato 2019	60% del canone in caso di contratti di locazione, leasing e concessione
Aprile Maggio Giugno Luglio 2020	Imprese turistico-ricettive con attività esclusivamente stagionale, a prescindere dai ricavi 2019, che presentino: <ul style="list-style-type: none"> una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento, pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente 	60% del canone in caso di contratti di locazione, leasing e concessione 50% del canone in caso di affitto d'azienda o contratto a prestazioni complesse
Ottobre Novembre	Imprese operanti nei settori indicati nell'Allegato 1 del Decreto Ristori (D.L. 137/2020), senza distinzioni di sedi operative	60% del canone in caso di contratti di locazione, leasing e concessione
	Imprese operanti nei settori indicati nell'Allegato 2 del Decreto Ristori- <i>bis</i> (D.L. 149/2020), che abbiano la sede operativa nelle c.d. "zone rosse"	50% del canone in caso di affitto d'azienda o contratto a prestazioni complesse
da Marzo 2020 al 30 Aprile 2021	Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator a prescindere dai ricavi 2019, che presentino: <ul style="list-style-type: none"> una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento, pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta 2019 	60% del canone in caso di contratti di locazione, leasing e concessione 50% del canone in caso di affitto d'azienda o contratto a prestazioni complesse

Ai beneficiari di cui sopra è consentito, ai sensi dell'art. 122 del D.L. n. 34/2020, optare, in luogo dell'utilizzo diretto del credito in compensazione orizzontale sul modello F24, ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 ovvero nella propria dichiarazione dei redditi:

- per la **cessione del credito d'imposta maturato**, in misura totale ovvero parziale, con facoltà di successiva cessione, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Destinatari preferenziali delle cessioni del credito in parola risultano essere i **soggetti locatori** (o concedenti), inseriti, senza alcun dubbio, nel novero dei possibili cessionari ad opera della citata circolare delle Entrate n. 14/2020: il credito può essere ceduto a questi ultimi, previa autorizzazione degli stessi, a titolo di pagamento del canone anche relativo a mensilità successive a quelle cui il credito si riferisce. Ovviamente, tali casistiche di cessionari richiedono che, in aggiunta alla cessione del credito, il conduttore – beneficiario *ab origine* proceda al pagamento della **differenza** tra il canone dovuto ed il credito d'imposta ceduto.

L'esercizio dell'opzione di cessione del credito ed il successivo fruttuoso utilizzo da parte del cessionario presuppone il rispetto di uno specifico **iter procedurale**, composto dai seguenti step imprescindibili:

1. maturazione del credito e realizzazione delle condizioni sospensive del suo utilizzo (*cf.* caso pratico);
2. accordo alla cessione con il locatore, o concedente;
3. trasmissione della comunicazione di cessione all'Agenzia delle Entrate;
4. accettazione della cessione del credito da parte del locatore;
5. utilizzo del credito da parte del cessionario;
6. esposizione del credito impiegato nel mod. Redditi, da parte dei soggetti interessati.

Ai fini che ci interessano, analizzeremo, nel prosieguo, le modalità di compilazione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione di cessione del credito d'imposta locazioni ad opera del beneficiario, nonché le modalità di "acquisizione" ed utilizzo dello stesso, da parte del locatore cessionario.

La proroga 2021 e il nuovo modello di cessione

Prima di addentrarci negli aspetti prettamente pratici, giova sottolineare che, a seguito della proroga, ad opera della Legge n. 178/2020, del bonus in parola per talune categorie di contribuenti (*cf.* "Quadro sinottico beneficiari per mensilità", *supra*), al 30 aprile 2021, è stato approvato un nuovo modello di comunicazione di cessione, pubblicato con provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 43058 del 15 febbraio scorso. Il nuovo modello sostituisce integralmente il precedente di cui al provvedimento prot. n. 378222/2020 e dev'essere utilizzato, non solo dalle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, beneficiari della proroga all'anno corrente, ma anche dalla generalità dei contribuenti che intendono cedere i crediti d'imposta locazioni.

N.B. L'utilizzo della nuova modulistica è obbligatorio per tutte le comunicazioni di cessione crediti locazioni trasmesse a partire dal 15 febbraio 2021

COMPILAZIONE ED INVIO DEL MODELLO

Come anticipato, la cessione del credito d'imposta locazioni ad uso non abitativo presuppone la comunicazione dell'avvenuta cessione all'Agenzia delle Entrate, ad opera dei soggetti cedenti, direttamente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato, nella seguente finestra temporale:



Indipendentemente dal soggetto che trasmette, l'invio della comunicazione deve avvenire utilizzando esclusivamente la funzionalità messa a disposizione nell'area riservata all'indirizzo web del sito dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it/portale/home

The screenshot shows the 'Area riservata Fisconline' interface. At the top left is the logo and the text 'Area riservata Fisconline'. To the right is a user login field labeled 'Utente:' with an 'Esci' button. Below the header is a navigation menu on the left with items like 'Servizi per', 'Ricevute', 'Software', etc. The main content area shows 'La mia scrivania' with a breadcrumb 'Ti trovi in: La mia scrivania / Messaggi'. There are also promotional banners for 'La tua dichiarazione precompilata' and 'Fatture elettroniche Corrispettivi elettronici'. A notification box on the right says 'Recapiti' and 'Non hai comunicato i tuoi recapiti Email e Cellulare' with a link to 'Completa i tuoi recapiti'. A password expiration notice at the bottom states 'Scadenza password fra 32 giorni'.

Dopo essersi autenticati, occorre seguire il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare:

The screenshot shows the 'Servizi per' page. The breadcrumb is 'Ti trovi in: La mia scrivania / Servizi per'. The main heading is 'Servizi per'. Below it, a text block states: 'Sono elencati qui a sinistra i servizi per trasmettere documenti per via telematica all'Agenzia delle Entrate.' On the left, a list of services is shown: 'Inviare', 'Pagare', 'Registrare contratti di locazione', 'Comunicare', 'Richiedere', and 'Validare e convertire file'. The 'Comunicare' option is highlighted with a green box, and a green arrow points to it from the right.

Quindi, selezionare la scelta: “Comunicazione cessione crediti d’imposta locazioni”.

Comunicare	Domicilio per notifica atti
Richiedere	PEC per notifica atti
Validare e convertire file	Opzione archivio VIES
Fatture e corrispettivi	Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato
Ricevute	Costituzione gruppo IVA
Software	Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali
Comunicazioni	Piattaforma Cessione Crediti
Regime IVA mini One Stop Shop	Comunicazione cessione crediti d’imposta locazioni
Consultazioni	Bonus TV
Deleghe	Crediti d’imposta sanificazione e adeguamento COVID-19
Servizi Ipotecari e Catastali.	Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus
	Comunicazione Disclosure DAC6

A questo punto, scegliendo l’opzione “Comunicazione” è possibile procedere alla compilazione, sottoscrizione ed invio del modello di comunicazione.

		
Comunicazione Attraverso questa funzione è possibile comunicare l’opzione per la cessione, nei termini previsti dalle relative disposizioni.	Attestazioni Questa funzione consente di visualizzare e stampare le comunicazioni inviate e le relative ricevute.	Annullamento Questa funzione consente di annullare le comunicazioni già inviate.
Compila una comunicazione →	Visualizza e stampa attestazioni →	Annullamento della comunicazione →

Si consideri l’esempio pratico che segue.

CASO PRATICO

L’azienda Alfa S.r.l., svolgente attività di ristorazione con somministrazione, è locataria di un contratto di locazione commerciale avente ad oggetto l’immobile in cui svolge la propria attività, che vede, in qualità di locatori, i signori Bianchi Rosa (50%) e Verdi Mario (50%).

In data 2 marzo 2021, avendo i requisiti di legge per la spettanza del credito e previo consenso dei locatori, pro-

cede al pagamento dei canoni relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020 ed alla contestuale cessione dell'intero credito d'imposta spettante, versando alla controparte la sola differenza tra il canone dovuto ed il bonus ceduto:

MENSILITA'	AMMONTARE CANONE	CREDITO SPETTANTE	CREDITO CEDUTO	RESIDUO DA VERSARE
Ottobre 2020	1000 Euro	600 Euro	600 Euro	400 Euro
Novembre 2020	1000 Euro	600 Euro	600 Euro	400 Euro
Dicembre 2020	1000 Euro	600 Euro	600 Euro	400 Euro

La comunicazione di cessione del credito d'imposta in commento andrà compilata come segue:

**COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA
RICONOSCIUTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19**
(Art. 122, comma 2, lettere a) e b), decreto-legge n. 34 del 2020)

DATI DEL CEDENTE

Codice fiscale

Telefono E-mail

La prima parte del modello è dedicata all'esposizione dei dati relativi al soggetto beneficiario *ab origine* del credito d'imposta oggetto della presente cessione: andranno, pertanto, indicati il codice fiscale ed i contatti della società Alfa S.r.l. Essendo il beneficiario cedente soggetto diverso da persona fisica, è necessario altresì compilare il riquadro successivo con i dati del rappresentante legale:

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE
(da compilare solo se il soggetto che invia la comunicazione è diverso dal cedente)

Codice fiscale Codice carica

Occorre riportare il codice 1 corrispondente al rappresentante legale, negoziale o di fatto, ovvero socio amministratore

N.B. La compilazione del riquadro è obbligatorio in tutti i casi in cui il firmatario della dichiarazione è soggetto diverso dal soggetto cedente (es. liquidatore, curatore fallimentare, etc...)

Si passa, quindi, all'esposizione dei dati relativi al credito d'imposta ceduto nell'apposito riquadro "**TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO**", individuando, *in primis*, la tipologia di credito e barrando l'apposita casella:

TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO (è possibile selezionare una sola tipologia di credito):

1) Credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi del mese di marzo 2020 (articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

2) Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni)

Indicare il tipo di contratto (è ammessa una sola scelta):

A - Locazione/Affitto	<input checked="" type="checkbox"/>
B - Leasing	<input type="checkbox"/>
C - Concessione	<input type="checkbox"/>
D - Contratto di servizi a prestazioni complesse	<input type="checkbox"/>
E - Affitto d'azienda	<input type="checkbox"/>

Sezione da compilarsi esclusivamente in quanto barrato il precedente punto 2)

Indicare l'anno e i mesi a cui si riferisce il credito d'imposta e il relativo importo maturato (solo per il credito di tipo 2)

ANNO
2 | 0 | 2 | 0

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
,00	,00	,00	,00	,00	,00
Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
,00	,00	,00	600,00	600,00	600,00
					TOTALE
					1.800,00

Importo complessivo del credito d'imposta maturato 1.800,00

Ammontare del credito d'imposta ceduto 1.800,00

Il valore del campo "Importo complessivo maturato" coincide con il totale di cui al campo precedente. Diversamente, l'ammontare del credito ceduto può differire dal maturato, in caso di cessione parziale dello stesso, non potendo mai – ovviamente- essere superiore.

Il campo "anno" viene valorizzato con l'anno di maturazione dei requisiti di spettanza del bonus (e non del pagamento dei canoni), ossia, nell'esempio proposto, il 2020 e vengono, altresì, compilati i campi relativi ai mesi a cui si riferisce il credito ceduto, indicandone l'ammontare maturato mensilmente (600 Euro), secondo la tabella di cui sopra.

N.B. Talune fattispecie, come nell'ipotesi di imprese turistico-ricettive per le quali l'agevolazione è stata prorogata al 30 aprile 2021, potrebbero comportare la cessione di crediti d'imposta maturati in mesi appartenenti ad annualità diverse, sia 2020 sia 2021. In tali casi, non essendo possibile esporre i dati relativi a più anni, occorrerà **presentare due distinte comunicazioni** di cessione del credito.

Una volta esposti i dati relativi al credito ceduto, occorre compilare il successivo riquadro "**ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI**", riportando gli estremi di registrazione del contratto a cui si riferisce il canone che ha dato origine al credito d'imposta ceduto: la sezione dev'essere obbligatoriamente valorizzata con i dati di almeno un contratto. Sul punto si sottolinea che è, comunque, possibile riportare i dati di più contratti - fino a un massimo di dieci - in modo da comunicare, con lo stesso modello, la cessione di crediti d'imposta afferenti a contratti diversi, nei confronti degli stessi cessionari.

Estremi di registrazione dei contratti							
	Data di registrazione	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Tipo	Importo canone annuo
01			/		TAU17T001234000PG	C	12.000,00
02			/				,00

Per i soli contratti di locazione, com'è possibile osservare nell'esempio di compilazione proposto, possono essere indicati i soli codici identificativi telematici del contratto, la tipologia di immobile (nel caso di specie, C" = non abitativo) e il canone complessivo annuo.

Infine, dev'essere data vera e propria notizia della cessione del credito, nell'apposito riquadro in cui vanno riportati, per ciascun locatore cessionario:

- codice fiscale del soggetto;
- data di cessione che, nel caso di specie, corrisponde alla data di versamento dei canoni, per la parte residua;
- l'importo del credito ceduto ad ognuno.

IL CEDENTE COMUNICA di aver ceduto il credito sopra indicato ai seguenti soggetti:			
	Codice fiscale cessionario	Data di cessione del credito	Ammontare del credito ceduto
01	B N C R S O 0 0 E 0 0 C 6 3 2 B	0 2 0 3 2 0 2 1	900,00
02	V R D M R A 0 0 C 0 0 A 5 0 1 Q	0 2 0 3 2 0 2 1	900,00
03			,00
04			,00
05			,00
06			,00
07			,00
08			,00
09			,00
10			,00
Totale credito ceduto			1.800,00

La somma del credito ceduto, nel presente riquadro, deve corrispondere all'ammontare del credito d'imposta ceduto indicato nel riquadro "Tipologia di credito ceduto"

Il modello di comunicazione si conclude, quindi, con la sottoscrizione da parte del rappresentante firmatario della comunicazione e l'indicazione, nell'apposito campo, della data di sottoscrizione.

SOTTOSCRIZIONE		
Il cedente autorizza l'Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari e ai loro incaricati del trattamento dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale).		
Data	Firma	
0 5 0 3 2 0 2 1	x	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (riservato al soggetto incaricato)		
Codice fiscale del soggetto incaricato	Data dell'impegno	Firma del soggetto incaricato

La sezione riservata all'impegno alla presentazione telematica appare, nella procedura di compilazione, esclusivamente nei casi di comunicazione di cessione del credito d'imposta trasmessa per il tramite di un intermediario abilitato.

L'esempio proposto pone, volutamente, l'accento su un aspetto di notevole interesse, in tema di cessione del credito d'imposta locazioni ad uso non abitativo: il **periodo di pagamento** dei canoni di locazione, ai fini dell'accesso all'agevolazione. Come affermato esplicitamente dall'Amministrazione Finanziaria, in occasione di Telefisco ed. 2021, fermi restando i presupposti di legge - oggettivi e soggettivi - di spettanza del bonus, il diritto alla fruizione del credito è subordinato alla **maturazione dei canoni di locazione** nel corso dell'anno 2020 e non già al pagamento degli stessi entro il medesimo termine. Parallelamente a quanto previsto nella risposta ad Interpello n. 440 del 2020 per i canoni pagati anticipatamente nel 2019, il mancato versamento dei canoni maturati nell'anno 2020 non comporta la decadenza del conduttore/beneficiario né preclude l'accesso di questi all'agevolazione, ma costituisce mera **condizione sospensiva** di utilizzo dello stesso, sino a pagamento avvenuto. Alla luce di tali chiarimenti, è evidente che il credito d'imposta in esame spetta per i canoni di competenza 2020, ancorché pagati:

- anticipatamente nel corso del 2019;
- posticipatamente nel corso del 2021.

ACCETTAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE

Conditio sine qua non per l'utilizzo del credito da parte del locatore cessionario è la previa comunicazione di accettazione dello stesso, da effettuarsi esclusivamente nell'Area Riservata all'indirizzo web del sito dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it/portale/home, accedendo alla Piattaforma Cessione Crediti.

Registrazione contratti di locazione	Bonus Vacanze
Comunicare	Emissione Fatture
Richiedere	Domicilio per notifica atti
Validare e convertire file	PEC per notifica atti
Fatture e corrispettivi	Opzione archivio VIES
Ricevute	Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato
Software	Costituzione gruppo IVA
Comunicazioni	Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali
Regime IVA mini One Stop Shop	Piattaforma Cessione Crediti
Consultazioni	Comunicazione cessione crediti d'imposta locazioni
	Bonus TV
	Crediti d'imposta sanificazione e adeguamento COVID-19

Riprendendo l'esempio pratico proposto, i due locatori cessionari, Sig.ra Bianchi e Sig. Verdi, potranno procedere, all'interno della Piattaforma, al monitoraggio della quota di credito ceduto a loro spettante (900 Euro ciascuno), nonché all'accettazione ovvero al rifiuto del credito stesso:



Dopo aver verificato l'esistenza del credito in attesa di accettazione, nella sezione "Monitoraggio crediti", i locatori devono comunicare l'accettazione del credito ceduto nell'apposita sezione.

Accettazione crediti/sconti

Crediti cedibili più volte

Tipologia credito - CRED.LOCAZ.IMMOB.NON ABIT.E AFF.AZIENDA (ART.28 DL 34/2020)					
Anno di riferimento	Codice tributo	Dati del cedente		Importo (In Euro)	
		CF del cedente	Nominativo del cedente		
2021	6931	01234567891	ALFA S.R.L.	900,00	<input checked="" type="checkbox"/> Accetta <input type="checkbox"/> Rifiuta
			Totale	900,00	<input checked="" type="checkbox"/> Accetta tutti <input type="checkbox"/> Rifiuta tutti

Accetta Tutti Rifiuta Tutti

UTILIZZO DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 28 del D.L. 34/2020, a partire dal giorno successivo all'accettazione del credito d'imposta ceduto, il locatore cessionario può procedere all'utilizzo del credito stesso «con le stesse modalità previste per il cedente», vale a dire:

- per il versamento di debiti tributari e/o contributivi, in **compensazione** orizzontale sul mod. F24, ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997;
- per l'ulteriore **cessione** ad altri soggetti, ivi compresi banche ed intermediari finanziari.

L'ulteriore cessione è possibile esclusivamente **nell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione** (2021, nell'esempio proposto) da parte del conduttore beneficiario, *ab origine*, del credito d'imposta: qualora si scelga tale opzione, il locatore cessionario dovrà espletare la procedura di successiva cessione tramite la funzione "Cessione crediti" presente nella Piattaforma Cessione Crediti vista in precedenza e disponibile nell'Area Riservata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Si riprenda, ora, il caso pratico proposto e si supponga, invece, che in data 16 giugno 2021, la sig.ra Bianchi Rosa, locatore cessionario, utilizzi **parte del credito** ricevuto ed accettato per il versamento dell'acconto Imu per l'anno 2021. L'F24 dovrà essere presentato esclusivamente **tramite i servizi telematici** resi disponibili dalle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, al fine di consentire all'Amministrazione Finanziaria la verifica del corretto utilizzo dello stesso:

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mecc. di	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA		6931		2021		780,00	
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						
TOTALE A					B	780,00	SALDO (A-B)
							780,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI				IDENTIFICATIVO OPERAZIONE			importi a debito versati	importi a credito compensati	
codice ente/codice comune	tributo	anno di riferimento	numero versamenti	codice tributo	rateazione/messa rif.	anno di riferimento			
G 4 8 2	X	3		3914		2021	780,00		
TOTALE G							H	780,00	SALDO (G-H)
									780,00

Il credito compensato viene esposto sul mod. F24 indicato utilizzando il codice tributo "6931 - *Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020*", istituito con la citata Risoluzione 39/E del 13 luglio 2020: l'anno di riferimento del credito da indicare sul modello coincide con **quello in cui è stata accettata la prima cessione del credito** (nel caso proposto, 2021), come desumibile anche dai dati presenti nel Cassetto Fiscale del contribuente che riepiloga i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.



N.B. Il credito ceduto dev'essere utilizzato dal cessionario entro il 31.12 dell'anno in cui è stata comunicata dalla cessione: come chiarito dall'Amministrazione Finanziaria, in occasione di Telefisco 2021, la quota di credito non compensata sull'F24 potrà essere riportata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno in cui è stata comunicata la cessione del credito stesso, per l'utilizzo in compensazione con i debiti ivi emergenti. Le quote residue eventualmente non utilizzate non potranno essere riportate negli anni successivi né richieste a rimborso.

ESPOSIZIONE NEL MOD. REDDITI (CEDENTI RU E CESSIONARI, IN ALCUNI CASI, RS450)

Pur in presenza dell'opzione per la cessione del credito al locatore, i soggetti che hanno maturato il diritto al beneficio (locatari, conduttori, etc...) debbono esporre i dati relativi al credito medesimo nel quadro RU del proprio mod. Redditi riferito all'annualità di maturazione del bonus, indipendentemente dalla circostanza che la cessione sia stata totale ovvero parziale.

Pertanto, in sede di compilazione del mod. Redditi/2021, la società Alfa S.r.l. dovrà compilare il Quadro RU nel modo seguente*:

Codice identificativo del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, istituito dall'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante						
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	[]						Codice credito H 8
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)						
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui: ¹ [] ² [] ³ [] ⁴ [] ⁵ [] ⁶ [] ⁷ [])						
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24						
	RU7	Ritenute	IVA (Periodi e acconti)	IRES (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
	RU8	Credito d'imposta riversato						
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. ¹ 1.800,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ²						
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)						
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere istruzioni ¹ ²						

*mod. Redditi SC/2020, già aggiornato dalle Entrate per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare

Nel caso di specie, non vengono compilati ulteriori righe nel quadro RU, poiché trattasi di credito d'imposta non utilizzato dalla Alfa S.r.l. ed interamente ceduto ai locatori. Non va, inoltre, compilata la successiva Sezione VI-B con i dati dei cessionari, in quanto informazioni già comunicate all'Amministrazione finanziaria con l'apposita procedura di comunicazione telematica vista in precedenza.

I locatori **cessionari**, infine, non dovranno compilare il suddetto quadro RU: questi sono tenuti a riportare il credito d'imposta ricevuto nel proprio mod. Redditi, esclusivamente se utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi e/o delle relative addizionali.

A livello pratico, è possibile, ad oggi, far riferimento solo al mod. Redditi SC/2020 già aggiornato dall'Agenzia delle Entrate: l'importo del credito ricevuto ed utilizzato a scmputo dell'imposta dovuta va esposto nel quadro RS, rigo RS450.

Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti	RS450	Credito d'imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)	Credito d'imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)
		1 [] ,00	2 [] ,00

Contabilizzazione dei bonus edilizi: detrazione, sconto in fattura e cessione

A cura della **Redazione**

Con lo scopo di supportare le aziende, il legislatore nel corso del 2020 in piena pandemia da Covid-19, ha previsto l'erogazione di numerosi crediti: bonus locazione, bonus per sanificazione e adeguamento dei locali, il contributo a fondo perduto, ma, a dominare la platea per l'entità degli importi in campo e per la complessità di applicazione, rimangono i bonus edilizi e soprattutto il Superbonus 110%.

Al fianco delle incertezze per l'accesso alle procedure per la richiesta dei suddetti bonus, vanno anche aggiunte quelle inerenti le regole di contabilizzazione e gli eventuali riflessi fiscali connessi alla corretta rappresentazione in bilancio.

La stessa l'Agenzia delle Entrate, vista la novità delle poste in gioco e la particolare forma di erogazione, ha richiesto all'OIC un parere ufficiale sulla modalità di contabilizzazione delle operazioni connesse al Superbonus e alle altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi.

La pubblicazione del 25 gennaio 2021 da parte dell'OIC della Bozza per la consultazione - Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali fornisce un valido supporto a tutti gli operatori e, in attesa della pubblicazione definitiva, iniziamo a riflettere sugli aspetti evidenziati nel documento. Sono 4 i quesiti posti dall'Agenzia delle Entrate e 15 le pagine scritte dall'OIC per argomentare la corretta rappresentazione contabile delle fattispecie sotto esame. Vediamole nel dettaglio.

CONTABILIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE FISCALE

La prima situazione analizzata riguarda l'impresa committente che, per effetto della realizzazione degli investimenti, matura un credito tributario utilizzabile in detrazione in dichiarazione dei redditi o in compensazione in F24.

A sostegno della propria tesi l'OIC richiama i suoi precedenti documenti, prioritariamente l'OIC 25 che, occupandosi della definizione della voce CII 4-bis "crediti tributari" fornisce una definizione in forza della quale ci è consentito trattare le poste utilizzabili in detrazione (o in compensazione in F24) nello stesso modo di quelle a rimborso.

20. La voce CII 4-bis "crediti tributari" accoglie gli ammontari certi e determinati per i quali la società ha un diritto al realizzo tramite rimborso o compensazione, quali ad esempio: i crediti per eccedenze d'imposte correnti per i quali è stato richiesto il rimborso; l'IVA a credito da portare a nuovo; le ritenute a titolo di acconto subite all'atto della riscossione di determinati proventi; gli acconti eccedenti il debito tributario per imposte correnti.

È, quindi, per la certezza e la determinabilità di queste spese che la società matura il **diritto di detrazione (o di compensazione in F24)** cioè un diritto di credito.


Inoltre, l'importo spettante, utilizzabile in detrazione o in compensazione, non può che essere assimilabile a un contributo in conto impianti esattamente come la ricezione di un pagamento da parte dello Stato (OIC 16):

*86. I contributi in conto impianti sono **somme erogate da un soggetto pubblico** (Stato o enti pubblici) alla società **per la realizzazione** di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, **commisurati al costo delle medesime**. Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono. I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell'esercizio secondo il criterio della competenza*

Sia che si parli di detrazione che di compensazione in F24 questo diritto *sorge nel momento in cui si effettua uno specifico investimento previsto dalla normativa*, ed è, al pari del contributo, *commisurato al costo*.

OIC 25 paragrafo 18	Il diritto a compensare debiti tributari rappresenta una forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento: il diritto di incasso è quindi equiparato al diritto di compensazione.
OIC 16 paragrafo 86	Il diritto di detrazione è attivato quando il soggetto beneficiario effettua uno specifico investimento previsto dalla norma, indipendentemente dalla capienza del reddito. Ciò distingue il diritto di detrazione in esame dai diritti di detrazione generalizzati che non rientrano nell'ambito dei contributi.
	Il diritto di detrazione è "commisurato al costo" dell'investimento sostenuto.

Dal punto di vista operativo l'impresa committente rileverà, quindi, un *credito tributario* nel momento in cui vi è ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte, e in contropartita al credito potrà inserire o una *riduzione dell'investimento sostenuto* o un *risconto passivo* per la durata dell'ammortamento dell'immobilizzazione.




La valutazione del credito fiscale deve avvenire, come richiamato dall'OIC 25 paragrafo 86 ai sensi dell'OIC 15, secondo il

CRITERIO DEL COSTO
AMMORTIZZATO

86. La valutazione dei crediti e dei debiti tributari (voci C115-bis "crediti tributari" e D12 "debiti tributari") è effettuata secondo la disciplina generale prevista rispettivamente per i crediti nell'OIC 15 "Crediti" e per i debiti nell'OIC 19 "Debiti".

In sede di rilevazione iniziale si dovranno, quindi, stimare i flussi finanziari futuri, tenendo conto di molti aspetti: della quota di credito non utilizzabile nell'anno, dei diversi fattori di rischio, del tempo di incasso del credito (5-10 anni), delle eventuali difficoltà di cessione e della possibilità di non poter portare in detrazione l'intera quota annuale del credito. Iscrivendolo a un valore inferiore al valore nominale, successivamente quando il credito verrà utilizzato, sarà necessario rilevare oltre alla riduzione del credito un provento finanziario in CE lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di usufruire della detrazione o compensazione.

Tuttavia, se la società nel corso dell'agevolazione dovesse rilevare diverse previsioni dei flussi finanziari rispetto a quelli inizialmente stimati, dovrà rettificare il valore contabile del credito registrando la variazione in conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.



CONTABILIZZAZIONE DELLO SCONTO IN FATTURA

Per quanto concerne lo sconto in fattura, la società commissionaria che concederà lo sconto in fattura, contabilmente, riclassifica il suo *credito v/cliente in credito tributario* per la quota relativa allo sconto in fattura concesso. Trattandosi di un credito acquistato, l'iscrizione avviene al costo sostenuto (in quanto è stato acquistato e non generato) cioè pari all'ammontare dello sconto in fattura. Nel caso in cui il tasso di attualizzazione fosse desumibile dal mercato, e si discosti significativamente da quello contrattuale, l'iscrizione dovrà avvenire al *valore attuale delle compensazioni future*, determinato applicando tale tasso di mercato.

CONTABILIZZAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DEL CEDENTE

Nell'ambito della cessione del credito, **la differenza tra corrispettivo pattuito e valore contabile** viene rilevato come onere/provento, **da imputare alla sezione finanziaria**, e non in quella operativa, del conto economico, in ragione della somiglianza con i titoli di debito, anch'essi cedibili a terzi. È proprio la peculiare caratteristica di poter essere ceduto a terzi che fa propendere per una classificazione dell'onere o del provento da cessione nella sezione finanziaria del conto economico. Tali importi andranno quindi a confluire all'interno delle voci

C16d) – proventi diversi dai precedenti o

C17) – interessi e altri oneri finanziari,

a seconda del segno.

In particolare:

- nella voce C16d) va iscritta l'eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ceduto e il valore contabile del credito alla **data di cessione del credito**;
- nella voce C17) va iscritta l'eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto e il valore contabile del credito **alla data di cessione**.

CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO DA PARTE DEL CESSIONARIO

In modo speculare per il cessionario, la differenza tra corrispettivo pattuito e valore contabile viene rilevato come onere/provento, da imputare alla sezione finanziaria, e non in quella operativa, del conto economico, in ragione della somiglianza con i titoli di debito, anch'essi cedibili a terzi. Tali importi andranno quindi a confluire all'interno delle voci

C16d – proventi diversi dai precedenti o
C17 – interessi e altri oneri finanziari,

a seconda del segno.

Il cessionario iscrive il credito al costo sostenuto (in quanto è stato acquistato e non generato). Nel caso in cui il tasso di attualizzazione fosse desumibile dal mercato, e si discosti significativamente da quello contrattuale, l'iscrizione dovrà avvenire al valore attuale delle compensazioni future, determinato applicando tale tasso di mercato.

SEMPLIFICAZIONI PER I BILANCI IN FORMA ABBREVIATA E MICRO

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e micro è prevista la **possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato**.

La prima rilevazione del committente può avvenire, quindi, al valore nominale e si registra al contempo un risconto passivo:

<i>credito tributario – bonus edilizi</i>	<i>a</i>	<i>contributo c/impianti</i>
<i>contributo c/impianti</i>	<i>a</i>	<i>risconto passivo – bonus edilizi</i>

Ogni anno una quota del risconto passivo verrà imputata a conto economico per bilanciare l'ammortamento calcolato sul costo di iscrizione dell'immobilizzazione in modo da garantire la correlazione tra l'ammortamento e il beneficio fiscale.

L'impresa cessionaria che redige il proprio bilancio in forma abbreviata o micro, e che si trova nella situazione di aver acquistato un bonus edilizio, rileva il credito acquisito nello stato patrimoniale tra i crediti tributari iscrivendolo al costo sostenuto (essendo stato acquisito e non generato), e rileva un provento finanziario pari alla differenza tra costo sostenuto e valore nominale.

È opportuno ricordare che l'IVA rientra tra le spese ammesse al Superbonus o agli altri bonus edilizi nel solo caso in cui non ricorrano le condizioni per la detrazione e la stessa ricopra la natura di costo accessorio.

Ammortamenti, minusvalenze e plusvalenze

A cura della **Redazione**

Alla fine dell'esercizio è necessario effettuare una serie di scritture di assestamento. In questo articolo sarà dato spazio agli ammortamenti e alle minusvalenze e plusvalenze.

AMMORTAMENTI

L'ammortamento è un procedimento contabile tramite il quale il costo di un bene viene ripartito nel corso di più esercizi in ragione della sua durata economica.

Ad imporre l'ammortamento è il principio contabile della competenza economica delle componenti reddituali, secondo cui non è possibile imputare un bene, che viene utilizzato in più esercizi, interamente all'esercizio in cui è stato acquistato.

La procedura dell'ammortamento è stabilita dall'art. 2426 del Codice Civile: «2) *il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa*».

I principi contabili nazionali suggeriscono di utilizzare quote di ammortamento costanti.

Oggetto dell'ammortamento possono essere sia le immobilizzazioni materiali, sia le immobilizzazioni immateriali. Per le immobilizzazioni materiali solitamente viene usato il metodo indiretto, che fa confluire ogni anno la quota di ammortamento nel fondo ammortamento; per le immobilizzazioni immateriali si applica il metodo diretto, consistente nel portare direttamente in deduzione dal costo storico del bene pluriennale le quote d'ammortamento.

Esempio

Ammortamento indiretto

La società Alfa srl possiede macchinari per un importo di 20.000 Euro. L'aliquota di ammortamento è pari al 15%, pertanto la scrittura di ammortamento al 31/12/2020 sarà:

Ammortamento macchinari (C.E.)	a	Fondo ammortamento macchinari (S.P.)	€ 3.000
--------------------------------	---	--------------------------------------	---------

Il valore netto del bene è dato dalla differenza tra il valore dell'immobilizzazione e quello del fondo.

Nel Conto economico gli ammortamenti vengono rilevati tra i costi della produzione, alla voce B.10 *Ammortamenti e svalutazioni*.

Esempio

Ammortamento diretto

La società Alfa srl possiede brevetti per un importo di 5.000 Euro. L'aliquota di ammortamento è pari al 20%, pertanto la scrittura di ammortamento al 31/12/2020 sarà:

Ammortamento brevetti (C.E.)	a	Brevetti (S.P.)	€ 1.000
------------------------------	---	-----------------	---------

Il saldo del conto nell'attivo dello Stato Patrimoniale relativo all'immobilizzazione immateriale, nel nostro caso il brevetto, rappresenta il valore al netto dell'ammortamento.

Esiste anche il cosiddetto ammortamento fiscale, regolamentato nel TUIR, ai fini di determinare la base imponibile.

L'ammortamento redatto a fini fiscali deve essere calcolato seguendo le aliquote di ammortamento previste dall'Agenzia delle Entrate, che indicano la quota massima deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa fiscalmente imponibile.

L'inizio del periodo di ammortamento differisce nella disciplina civilistica da quella fiscale:

- civilisticamente, il Principio contabile n. 16 stabilisce che il processo di ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile o pronto all'uso;
- fiscalmente, il processo ha inizio nel momento in cui il cespite entra in funzione (art.102 c.1 TUIR).

Pertanto, ai fini fiscali, la quota di ammortamento è ridotta della metà nel primo anno di utilizzo, mentre civilisticamente è calcolata in misura proporzionale dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso (*pro rata temporis*).

Caso particolare: l'avviamento

Come tutte le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo, anche l'avviamento deve essere ammortizzato.

Secondo l'art.2426 del Codice civile, l'avviamento deve essere ammortizzato secondo la sua vita utile. Nei casi in cui non sia possibile stimare in modo attendibile la vita utile, verrà ammortizzato in un periodo non superiore a 10 anni. Nella Nota integrativa deve essere fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. È consentito effettuare un ammortamento sistematico in un periodo limitato di durata superiore, a condizione che non venga comunque superata la durata per l'utilizzazione dell'avviamento. Se si decide di effettuare l'ammortamento in un periodo superiore ai 10 anni i motivi di tale scelta devono essere spiegati in Nota integrativa.

Le condizioni che possono giustificare l'adozione di un periodo superiore sono ricollegabili direttamente alla realtà e alla tipologia dell'impresa cui l'avviamento si riferisce.

La norma fiscale che disciplina l'ammortamento dell'avviamento è l'art.103 del TUIR, articolo che si occupa più in generale dell'ammortamento dei beni immateriali.

Secondo tale norma, il valore dell'avviamento iscritto nell'attivo del bilancio è deducibile in misura non superiore a 1/18 dello stesso.

Quindi, l'iscrizione in bilancio rappresenta la condizione necessaria affinché si possa procedere all'ammortamento dell'avviamento sotto il profilo fiscale.

L'iscrizione in bilancio dell'avviamento, da un punto di vista fiscale, segue le medesime regole previste dai principi contabili nazionali, con la conseguenza che l'avviamento può essere capitalizzato solamente in caso di acquisto a titolo oneroso di un'azienda e qualora esso abbia un valore quantificabile e un'utilità differita nel tempo.

Esempio:

- avviamento ammortizzato in bilancio nel corso di 10 esercizi con una quota annua del 10%;
- quota di ammortamento fiscalmente deducibile pari a 1/18 del costo.

Valore avviamento		36.000
Quota ammortamento civilistico	36.000 x 10%	3.600
Quota ammortamento fiscale	36.000 x 1/18	2.000

La differenza tra l'ammortamento portato a conto economico in un esercizio (3.600) e l'ammortamento fiscalmente deducibile (2.000) può essere recuperato da un punto di vista fiscale negli esercizi successivi, in base a quanto previsto dall'art.109 del TUIR, trattandosi di componenti negativi transitati nel conto economico di un esercizio precedente.

La scrittura contabile da rilevare sarà:

Ammortamento avviamento a Avviamento € 3.600

L'ammortamento fiscalmente deducibile è però pari ad € 2.000, pertanto nel modello UNICO dovrà essere effettuata una variazione in aumento per la differenza pari ad € 1.600, che genera un'imposta anticipata.

L'imposta anticipata generata, da registrare in bilancio, sarà pari al 24% di € 1.600,00, quindi a € 384,00.

La scrittura sarà quindi:

Crediti per imposte anticipate (S.P.) a Imposte anticipate (C.E.) € 384

A partire dall'undicesimo esercizio, in bilancio non ci saranno più costi di avviamento, in quanto totalmente ammortizzati, mentre fiscalmente l'azienda continuerà a registrare un ammortamento con una variazione negativa di € 2.000. dall'undicesimo al diciottesimo esercizio l'azienda dovrà stornare le imposte anticipate e registrate nell'attivo patrimoniale per € 384.

Esercizio	Ammortamento civilistico	Ammortamento fiscale	Differenza	Imposte anticipate
2020	3.600	2.000	1.600	384
2021	3.600	2.000	1.600	384
2022	3.600	2.000	1.600	384
2023	3.600	2.000	1.600	384
2024	3.600	2.000	1.600	384
2025	3.600	2.000	1.600	384
2026	3.600	2.000	1.600	384
2027	3.600	2.000	1.600	384
2028	3.600	2.000	1.600	384
2029	3.600	2.000	1.600	384
2030	3.600	2.000	1.600	384
totale	36.000	20.000	16.000	3.840
2031	0	2.000	-2.000	-384
2032	0	2.000	-2.000	-384
2033	0	2.000	-2.000	-384
2034	0	2.000	-2.000	-384
2035	0	2.000	-2.000	-384
2036	0	2.000	-2.000	-384
2037	0	2.000	-2.000	-384
2038	0	2.000	-2.000	-384
totale	36.000	36.000	0	0

Novità bilanci 2020

Il legislatore ha introdotto un intervento normativo che ha l'obiettivo di migliorare gli effetti negativi della crisi economica: viene concessa la possibilità di non indicare gli ammortamenti nel bilancio 2020.

Il D.L. n. 104/20 art. 60, comma 7-*quater*, ha previsto la possibilità di sospendere, nel bilancio chiuso al 31/12/2020, gli ammortamenti annuali dei beni materiali e immateriali.

La disposizione non varia il valore di iscrizione delle immobilizzazioni, che rimane invariato, ma allunga di un anno il piano di ammortamento.

La sospensione degli ammortamenti non è solo un aspetto prettamente contabile, ma deve sempre essere motivata, dando conto delle ragioni della deroga nonché dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio. In particolare, in nota integrativa deve essere indicato:

- la deroga rispetto al principio di rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- la motivazione della deroga;
- l'iscrizione della riserva indisponibile di patrimonio netto.

Le imprese che decideranno di avvalersi della sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020 dovranno fare i conti con la destinazione di parte del risultato d'esercizio a riserva indisponibile di patrimonio netto, riserva che non potrà essere utilizzata nemmeno per la copertura di perdite.

Qualora il risultato dell'esercizio 2020 non evidenzia alcun utile ovvero registri un utile di importo inferiore, l'impresa sarà chiamata ad integrare l'importo della riserva indisponibile utilizzando le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili.

Nell'ipotesi in cui non esistano riserve di utili o patrimoniali disponibili ovvero le stesse siano inferiori all'importo necessario per integrare la riserva derivante dalla mancata effettuazione dell'ammortamento, la disposizione prevede che l'impresa potrà integrarla, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

La riserva torna disponibile al momento in cui l'ammortamento sospeso è stanziato in bilancio.

La disposizione autorizza le imprese che si avvalgono della facoltà di cui sopra, a dedurre la quota di ammortamento sospesa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-*bis* e 103 TUIR, a prescindere dalla previa imputazione a conto economico.

Esempio: si ipotizza per l'esercizio 2020 un utile pari ad Euro 10.000 e ammortamenti non contabilizzati pari ad Euro 13.000. Si ipotizza inoltre una riserva facoltativa pari ad Euro 15.000.

La scrittura per l'accantonamento a riserva indisponibile sarà:

diversi	a	Riserva indisponibile	€ 13.000
Utile d'esercizio		€ 10.000	
Riserva facoltativa		€ 3.000	

La sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020 determina effetti di fiscalità differita.

Si avrà infatti una variazione in diminuzione nei modelli dei Redditi ed IRAP pari alle quote di ammortamento sospese, e la rilevazione delle imposte differite calcolate sulle quote d'ammortamento sospese.

Nell'esempio sopra riportato, la quota di ammortamento non contabilizzata, ma portata in diminuzione è pari ad € 13.000 e farà sorgere imposte differite per IRES pari ad € 13.000 x 24% = 3.120, e € 13.000 x 3,9% = 507 per IRAP, che verranno rilevate con questa scrittura:

Imposte differite (C.E.)	a	Fondo imposte differite	€ 3.627
--------------------------	---	-------------------------	---------

Super e iper ammortamento

Fino al 31/12/2019 l'agevolazione del super e iper ammortamento consisteva nella possibilità di maggiorare del 30%, ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo

riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di leasing.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è stato sostituito con il credito in beni strumentali nuovi, utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'entrata in funzione o interconnessione dei beni, in 3 rate per gli investimenti in beni immateriali o in 5 rate per gli altri investimenti.

Per l'esercizio 2020 sarà quindi necessario portare in diminuzione le quote di super e iper ammortamento derivanti da acquisti di beni ammortizzabili agevolabili avvenuti nel corso degli esercizi precedenti.

MINUSVALENZE – PLUSVALENZE

Quando un'impresa effettua la cessione di un bene la cui utilità è ripartita su più esercizi, la differenza tra valore di cessione e valore residuo da ammortizzare determina la formazione di una plusvalenza (o minusvalenza) patrimoniale.

Le plusvalenze patrimoniali, ai sensi dell'articolo 85 del DPR n 917/86, sono quelle che fanno diretto riferimento ai beni dell'impresa, diversi da quelli che generano ricavi.

A seguito dell'eliminazione dal Conto Economico dell'area straordinaria prevista dal D.lgs. 139/2015, l'OIC 16 prevede che le plusvalenze o le minusvalenze patrimoniali derivanti dall'alienazione di cespiti siano iscritte in Conto Economico:

- alla voce A5 "altri ricavi e proventi";
- alla voce B14 "oneri diversi di gestione".

Sono plusvalenze e minusvalenze ordinarie quelle che derivano dalla alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi ceduti a causa del deperimento economico-tecnico sulla base di quanto previsto dai piani di sostituzione aziendali e che hanno uno scarso peso rispetto alla totalità dei beni strumentali impiegati dall'impresa.

In caso contrario, la plusvalenza o la minusvalenza deve essere considerata straordinaria.

Quindi si considerano plusvalenze e minusvalenze straordinarie quelle che derivano:

- da alienazioni effettuate a seguito di operazioni di riconversione produttiva, ridimensionamento produttivo, ristrutturazione;
- da alienazione di beni diversi da quelli strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi come, ad esempio, alienazione di immobili civili.

Secondo quanto disposto dall'articolo 86, comma 4, D.P.R. n 917/86, le plusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione di cespiti aziendali concorrono a formare il reddito d'esercizio, per l'intero ammontare nel periodo di imposta in cui sono realizzate.

Se i beni sono posseduti da almeno 3 anni è possibile una rateazione, nel periodo di maturazione e nei successivi quattro periodi.

In caso di rateizzazione della plusvalenza, è necessario andare ad indicare la rateazione nel quadro RF del modello Redditi SC, effettuando una variazione in aumento per 1/5 della plusvalenza nel Rigo RF7 "quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio" e una variazione in diminuzione per l'importo complessivo della plusvalenza nel Rigo RF 34 "Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti".

In caso di scelta per la rateazione della plusvalenza deve essere compilato anche il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive" del quadro RS del modello Redditi SC.

Esempio:

La società Gamma srl vende un macchinario di sua proprietà, iscritto a bilancio per un costo storico pari ad € 50.000 e un fondo di ammortamento pari 30.000, per un valore netto pari a € 20.000.

CASO A: prezzo di vendita superiore al valore iscritto a bilancio, € 25.000 + IVA.

In questo caso verrà generata un a Plusvalenza che verrà rilevata contabilmente:

1) storno del fondo ammortamento

Fondo ammortamento	a	Macchinario	€ 30.000
--------------------	---	-------------	----------

2) vendita del cespite

Clienti	a	diversi	€ 30.500	
		Macchinario		€ 25.000
		IVA a debito		€ 5.500

3) rilevazione plusvalenza in data 31/12/2020

Macchinario	a	Plusvalenza	€ 5.000
-------------	---	-------------	---------

CASO B: prezzo di vendita inferiore al valore iscritto a bilancio, € 10.000 + IVA.

In questo caso verrà generata una minusvalenza che verrà rilevata contabilmente:

1) storno del fondo ammortamento

Fondo ammortamento	a	Macchinario	€ 30.000
--------------------	---	-------------	----------

2) vendita del cespite

Clienti	a	diversi	€ 12.200	
		Macchinario		€ 10.000
		IVA a debito		€ 2.200

3) rilevazione minusvalenza al 31/12/2020

Minusvalenza	a	Macchinario	€ 10.000
--------------	---	-------------	----------

Svalutazione crediti e perdite su crediti: principali caratteristiche e aspetti operativi

A cura della **Redazione**

Nel corso dell'esercizio i crediti commerciali derivanti dalla cessione di beni e/o prestazione di servizi, devono essere contabilizzati sulla base del valore nominale, ossia per l'importo riportato sul titolo di credito stesso. Successivamente, in fase di assestamento, il metodo di valutazione della voce sopra citata assume considerazioni differenti: tali crediti vengono valutati in base al valore che si prevede di realizzare, più comunemente definito "presunto valore di realizzo". Sulla base del criterio appena citato, il valore nominale di ogni credito non solo viene diminuito di sconti e abbuoni che si concederanno alla controparte, ma anche di possibili insolvenze da parte di clienti. Infatti, l' OIC 15 stabilisce che, ogni qualvolta il cliente mostri sintomi di difficoltà finanziarie, probabilità di apertura di procedure concorsuali, possibili violazioni di contratto o condizioni economiche (anche momentanee) di squilibrio, si debba procedere a contabilizzarne la svalutazione.

SVALUTAZIONE CREDITI

Aspetto contabile

La svalutazione si attua su due linee di principio: svalutazione specifica e svalutazione generica. Nel primo caso si andrà a rilevare la svalutazione sulla base della presunta riscossione del credito con riferimento ad uno specifico cliente. Nel secondo caso la svalutazione viene eseguita sulla base del valore totale del portafoglio crediti (al netto delle svalutazioni specifiche), applicabile ogniqualvolta i crediti siano numerosi e non singolarmente significativi. Riportiamo di seguito alcuni esempi:

- SVALUTAZIONE SPECIFICA

Credito verso Cliente A per un ammontare pari a 1.000 euro di dubbia esigibilità. Si procede a svalutarlo del 30%:

31/12	svalutazione crediti	a	f.do svalutazione crediti	300€
-------	----------------------	---	---------------------------	------

- SVALUTAZIONE GENERICA

L'ammontare dei crediti verso clienti è pari a euro 10.000; sulla base delle rilevazioni passate si ritiene opportuno procedere ad una svalutazione generica nella misura del 3%:

31/12 svalutazione crediti	a	f.do svalutazione crediti	219€
----------------------------	---	---------------------------	------

Tale importo si ricava dall'applicazione della percentuale (3%) sull'ammontare dei crediti verso clienti, al netto della svalutazione specifica eseguita nei confronti del CLIENTE A. Nello specifico esempio sopra: 10.000(tot. crediti) – 300 (svalutazione specifica) = 9.700 x 3% = 291

Riassumendo, nel bilancio al 31/12/n, l'ammontare della voce B) n. 10) lett. d) "Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" sarà pari ad Euro 591.

Tali fondi saranno utilizzati successivamente per coprire componenti negativi di reddito di competenza di esercizi precedenti. Nel caso in cui i fondi risultassero incapienti verso la copertura della perdita subita, occorrerebbe registrare la differenza come costo dell'esercizio alla voce "sopravvenienza passiva".

- Esempi:

1) fondo capiente

Nell'anno n+1, il credito verso cliente A risulta inesigibile per Euro 200.

31/12/n+1 f.do sval. crediti	a	crediti vs cliente A	200€
------------------------------	---	----------------------	------

Fino a quando risulta esserci capienza nel fondo svalutazione crediti (voce di Stato Patrimoniale), le ulteriori svalutazioni/perdite su crediti non devono essere imputate a Conto Economico.

2) fondo incapiente

Nell'anno n+1, il credito verso cliente A risulta inesigibile per l'intero ammontare (Euro 1.000.)

31/12/n+1	diversi	a	crediti vs cliente A	1.000€
	f.do sval. crediti			591€
	sopravv. passive			409€

Aspetto fiscale

Con riferimento alla normativa fiscale, si ricorda che l'art.106 del Tuir prevede alcuni limiti alla deducibilità di tale voce.

In sede di determinazione delle imposte correnti di esercizio l'articolo prevede la possibilità di dedurre la voce "svalutazione crediti" per un ammontare pari allo 0,5% della totalità dei crediti commerciali. Qualora l'accantonamento civilistico superasse quello fiscalmente ammesso in deduzione, si dovrà, in sede di dichiarazione dei redditi, operare una variazione in aumento pari all'eccedenza rispetto allo 0,50%. Inoltre, rapportando il fondo svalutazione crediti alla totalità dei crediti commerciali, il raggiungimento di un risultato pari al 5% impone un altro vincolo di deducibilità. Per lo stesso principio, il superamento del limite del 5% rende necessaria la ripresa a tassazione della differenza. Qualora infatti, il fondo raggiunga il 5% del valore nominale dei crediti, non è più consentito alcun accantonamento deducibile.

Esempio

Nel corso dell'esercizio la società ALFA rileva una svalutazione crediti pari ad Euro 1.000,00, a fronte di crediti commerciali pari ad Euro 100.000,00. Il fondo svalutazione crediti è pari a Euro 2.000,00.

Totale crediti commerciali al 31/12/x: 100.000,00.

L'importo massimo deducibile ai fini fiscali è pari allo 0,5% di 100.000,00 (500 Euro): l'eccedenza di Euro 500,00 deve essere ripresa in sede di determinazione dell'IRES (variazione in aumento).

Il F.do svalutazione crediti (Euro 2.000,00) è minore rispetto all'ulteriore limite di deducibilità previsto (5.000 Euro = 5% del totale dei crediti commerciali al 31/12). Pertanto, in riferimento a quest'ultimo punto non verrà effettuata alcuna variazione fiscale.

In sede di bilancio si eseguirà una ripresa in aumento del reddito imponibile pari a Euro 500,00.

Si ricorda che la base di calcolo per determinare l'ammontare dei crediti commerciali è composta da crediti derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi, escludendo pertanto quelli derivanti da cessioni di beni strumentali e i quelli ceduti in factoring.

In sintesi base di calcolo per applicare il limite % per determinare la svalutazione crediti risulta la seguente:

CREDITI VERSO CLIENTI (COMMERCIALI)
+ CAMBIALI ATTIVE
+ RICEVUTE BANCARIE
+ FATTURE DA EMETTERE
- NOTE DI CREDITO
- CREDITI ASSICURATI
- SVALUTAZIONE CREDITI
- CREDITI STRALCIATI
- CREDITI CEDUTI
- CREDITI NON SOGGETTI AD IMPOSTA
+ EFFETTI ALL'INCASSO
+ EFFETTI SBF
- EFFETTI INSOLUTI
- EFFETTI IN SOFFERENZA

Si precisa che ai fini IRAP la svalutazione crediti è irrilevante, pertanto occorrerà iscrivere l'eventuale fiscalità anticipata solo ai fini IRES.

PERDITE SU CREDITI

Questione simile, ma diversa risulta la contabilizzazione delle cosiddette perdite su crediti.

Aspetto contabile

L'ipotesi si verifica ogniqualvolta l'impresa vanta nei confronti di un cliente un credito che risulta essere scaduto o la cui riscossione diviene impossibile. Il credito viene quindi stralciato dalla contabilità. Le perdite su crediti vanno iscritte nella voce B) n. 14) "Oneri diversi di gestione"

Esempio

Nel corso dell'esercizio la società ALFA concede un credito pari ad Euro 1.000,00 nei confronti del CLIENTE A. Tale credito risulta inesigibile. ALFA in sede di scritture di assestamento provvede all'eliminazione dalla contabilità:

31/12 perdite su crediti	a	crediti vs CLIENTELA A	1.000€
--------------------------	---	------------------------	--------

A differenza dei casi di dubbia esigibilità elencati precedentemente, questa situazione si manifesta ogniqualvolta il credito risulta essere sicuramente inesigibile. È il caso ad esempio di un credito che risulta scaduto da tempo e le azioni legali intraprese nei confronti del debitore hanno dato esito negativo.

Aspetto fiscale

Anche nel caso delle perdite su crediti si deve considerare il riflesso fiscale in capo alla contabilizzazione. Il riconoscimento della deduzione, secondo l'art. 101 comma 5 del Tuir, è subordinato alla presenza di una documentazione che accerti la circostanza dalla quale poter desumere la definitiva inesigibilità del titolo. A tal proposito si fa riferimento ad elementi certi e precisi:

- credito di modesta entità e scaduto da almeno sei mesi (sono considerati di modesta entità i crediti di importo non superiore a Euro 2.500 oppure 5.000 per le imprese con un volume d'affari superiore a 100 milioni di Euro).
- crediti prescritti (al momento dell'evento estintivo giuridico);
- estinzione di diritti contrattuali o rinuncia unilaterale (al momento dell'evento estintivo giuridico);
- debitore assoggettato a una delle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare dalle seguenti date:
 - 1) sentenza dichiarativa nei casi di fallimento;
 - 2) ammissione alla procedura estera, se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle interne;
 - 3) decreto di ammissione alla procedura nei casi di concordato preventivo;
 - 4) decreto di omologazione dell'accordo nei casi di ristrutturazione dei debiti;
 - 5) iscrizione nel Registro delle imprese nel caso di piani attestati di risanamento;
 - 6) provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
 - 7) decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Si specifica che le perdite su crediti sono deducibili fiscalmente a partire dall'anno di ammissione a tali procedure e fino all'esercizio in cui avviene la cancellazione in bilancio dei crediti medesimi, sulla base dell'applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa. Tale aspetto è confermato da una risposta recente di interpello, n. 12/2018, secondo cui la competenza fiscale della perdita su crediti decorre dalla data di apertura della procedura e sino al momento in cui il credito deve essere cancellato dal bilancio.

Anche le perdite su crediti seguono il principio della competenza al fine di rendere la stessa deducibile. Ogni perdita infatti, va imputata nell'esercizio in cui ne diviene certa. Nel caso in cui una perdita venisse iscritta nell'anno antecedente la definitiva certezza, questa risulterebbe indeducibile, andando pertanto a produrre una variazione in aumento in sede di dichiarazione. La deducibilità verrà recuperata nel momento in cui si rispetteranno tutti i requisiti previsti.

Si ricorda, come nel caso della svalutazione crediti, che ai fini IRAP le perdite su crediti sono irrilevanti, pertanto occorrerà iscrivere l'eventuale fiscalità anticipata solo ai fini IRES.

Il bilancio d'esercizio e le microimprese

A cura della **Redazione**

Dall'anno 2016 è possibile optare, a certe condizioni, ad una modalità semplificata di redazione del bilancio, prevista per le imprese di più piccole dimensioni, le cosiddette "micro-imprese". Analizziamo in breve le caratteristiche principali dei vari tipi di bilancio previsti dalla normativa (ordinario, in forma abbreviata, delle micro-imprese), focalizzando poi l'attenzione sulle caratteristiche principali di quest'ultima tipologia, evidenziandone infine i pro ed i contro.

Ogni anno, entro il mese di aprile, è necessario redigere il bilancio d'esercizio. Con esso l'impresa comunica ai soggetti esterni portatori di interessi economici, l'andamento della propria attività, la situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio precedente, nonché la situazione economica, dove si evidenzia il risultato economico d'esercizio. Completano il bilancio, la nota integrativa, unico documento non esclusivamente numerico e se previsti, il rendiconto finanziario, la relazione sulla gestione e la relazione del collegio sindacale e dell'organo di revisione.

SOGGETTI TENUTI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO

A norma del Codice civile, tutte le società commerciali devono redigere il bilancio almeno una volta l'anno. Per alcuni soggetti sono stati previsti, con gli artt. 2424 e seguenti, degli schemi rigidi da seguire.

In particolare, devono redigere il bilancio nelle forme indicate dal Codice civile:

- le società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata;
- le cooperative, i consorzi e le società consortili;
- le mutue assicuratrici, per la parte compatibile con le speciali disposizioni previste per il settore;
- le società estere con sede (anche secondaria) in Italia;
- le società italiane con attività all'estero;
- le società di persone interamente possedute da società di capitali.

Per le altre imprese lo schema di bilancio è libero ma restano obbligatori, a norma dell'art. 2117 c.c., i principi previsti per la sua redazione.

Esistono infine particolari soggetti, ad esempio gli enti creditizi o le imprese di assicurazioni, per i quali il legislatore ha previsto specifiche norme a cui fare riferimento per la redazione del bilancio. In questi casi non si applicano le rigide disposizioni codicistiche.

PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

In merito alla procedura di formazione del bilancio, il Codice civile prevede diverse fasi.

Nella prima fase viene redatto il progetto di bilancio dagli amministratori.

Successivamente, almeno 30 giorni prima del termine fissato per la sua approvazione da parte dei soci, il progetto

viene consegnato agli organi di controllo (se presenti) in modo che gli stessi possano predisporre la propria relazione. Il progetto di bilancio, corredato dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione del revisore, deve restare depositato presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono la data prevista per la convocazione dell'assemblea. In merito si ricorda che l'art. 2364 c.c. prevede che l'assemblea debba essere convocata per lo meno una volta l'anno entro il termine previsto dallo statuto sociale e comunque entro un termine non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Se alla data annunciata per la convocazione dell'assemblea, i soci approvano il bilancio, gli amministratori, entro 30 giorni, devono provvedere al deposito dello stesso presso il Registro delle imprese territorialmente competente. Se invece i soci non approvano il bilancio, gli amministratori devono redigere un nuovo progetto di bilancio e ricominciare l'iter civilistico per la sua approvazione.

Per il deposito è necessario inviare al Registro imprese:

- il bilancio completo di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa;
- la relazione sulla gestione;
- la relazione del collegio sindacale e del revisore legale;
- il verbale di approvazione del bilancio.

TIPI DI BILANCIO

Il Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015, recependo la direttiva UE n. 34 del 2013, ha introdotto una serie di semplificazioni nella redazione del bilancio attraverso la modifica dell'art. 2435-ter del Codice civile.

Conseguentemente, a partire dall'anno 2016, sono state previste tre diverse tipologie di bilancio d'esercizio, che variano a seconda dei limiti dimensionali dell'impresa. Esse sono:

- il bilancio ordinario;
- il bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.);
- il bilancio micro imprese (2435-ter c.c.).

Nella tabella sottostante si riassumono le principali caratteristiche relative alle diverse tipologie di bilancio.

BILANCIO ORDINARIO	BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA	BILANCIO DELLE MICROIMPRESE
AMBITO SOGGETTIVO		
Società che hanno emesso titoli in mercati regolamentati; Società che superano i limiti per redigere il bilancio in forma abbreviata.	Società che non hanno emesso titoli in mercati regolamentati; Società che per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> • Totale attivo € 4.400.000; • Totale ricavi € 8.800.000; • Dipendenti occupati in media almeno 50 	Società che non hanno emesso titoli in mercati regolamentati; Società che per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> • Totale attivo € 175.000; • Totale ricavi € 350.000; • Dipendenti occupati in media almeno 5
COMPOSIZIONE DEL BILANCIO		
Stato patrimoniale; Conto economico; Nota integrativa; Rendiconto finanziario; Relazione sulla gestione.	Stato patrimoniale abbreviato; Conto economico abbreviato; Nota integrativa; Attenzione: nella nota integrativa vanno inserite le informazioni previste al numero 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. In mancanza è necessario redigere la relazione sulla gestione.	Stato patrimoniale abbreviato; Conto economico abbreviato; Attenzione: in calce allo stato patrimoniale vanno inserite le informazioni previste al numero 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e quelle previste al numero 9) e 16) dell'art. 2427 c.c. In mancanza è necessario redigere la relazione sulla gestione e la nota integrativa.

IL BILANCIO DELLE MICROIMPRESE

Come anticipato, dal 2016 è possibile, in forza del D. Lgs 139/2015, per tutte le imprese che non superano i limiti quantitativi previsti nella colonna di destra della tabella sopra riportata, redigere un bilancio molto semplificato rispetto alla disciplina ordinaria.

Si tratta quindi di società di capitali che nel primo esercizio, ovvero successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 175.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Si precisa che in ottica di stabilire il superamento o meno dei valori quantitativi previsti per la redazione dei vari tipi di bilanci:

- il totale dell'attivo dello stato patrimoniale, redatto in base all'articolo 2424 del Codice civile, è dato dalla sommatoria delle voci contrassegnate dalle lettere maiuscole A + B + C + D;
- per valore di ricavi delle vendite e delle prestazioni si intende il valore dei ricavi di cui alla voce A 1 del conto economico, redatto in base agli articoli 2425 e 2425-*bis* del Codice civile;
- infine la media dei dipendenti deve essere calcolata con riferimento alla media giornaliera.

In primo luogo giova precisare che si tratta di una facoltà e non di un obbligo: le società che rientrano nei parametri per essere considerate micro-imprese possono comunque presentare il bilancio in forma abbreviata, ovvero presentare il bilancio in forma ordinaria, completo di nota integrativa, ed eventualmente relazione sulla gestione e rendiconto finanziario.

L'agevolazione consiste nel redigere il bilancio annuale di esercizio partendo dagli schemi di Stato patrimoniale e di Conto Economico previsti per il bilancio abbreviato *ex art. 2435-bis*, ma di poter usufruire di alcuni esoneri dal punto di vista della riduzione di informazioni da rendere. Si precisa che i criteri di valutazione rimangono invece i medesimi. In particolare le imprese che, soddisfacendo i requisiti quantitativi previsti, intendono redigere un bilancio da micro-impresa *ex art. 2435-ter*, usufruiscono dei seguenti esoneri:

- 1) della redazione del rendiconto finanziario;
- 2) della redazione della nota integrativa, ma con obbligo di indicare in calce allo Stato patrimoniale:
 - l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime (Informazione del punto 9 dell'art. 2427 del Codice Civile);
 - l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria (Informazione del punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile);
- 3) della redazione della relazione sulla gestione ma con obbligo di indicare in calce allo Stato patrimoniale:
 - il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
 - il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Si assiste quindi a una notevole riduzione di informazioni da rendere: si pensi a tutta la parte relativa alle immobilizzazioni, ai crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, all'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

niale, all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate ecc. che solitamente occupano pagine e tabelle della nota integrativa.

Di contro, si assiste chiaramente a una perdita di efficacia dell'informativa di bilancio, con pregiudizio dei terzi destinatari del bilancio quali banche, fornitori, Amministrazioni Pubbliche ecc.

Inoltre per le imprese che applicano tale bilancio, non risultano applicabile la norma circa la deroga prevista per i casi eccezionali *ex art. 2423*, comma 5, Codice Civile (ossia che se in casi eccezionali l'applicazione di una disposizione è incompatibile "con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata"). Infine, in caso di presenza di strumenti derivati *ex art. 2426*, comma 1, n. 11 *bis* Codice Civile, non si applica l'iscrizione al fair value.

Per quanto riguarda gli schemi di bilancio, l'articolo 2435-*ter* codice civile prevede che gli stessi siano determinati secondo le regole già applicabili ai bilanci in forma abbreviata di cui all'articolo 2435-*bis*.

Il documento OIC 12 ritiene inoltre siano confermate le semplificazioni espositive previste per i bilanci in forma abbreviata, come l'eventuale raggruppamento di alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico, Ad esempio la voci dell'attivo Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (aggregato A) e la voce Ratei e risconti attivi (aggregato D), possono essere comprese nella voce CII riferita ai Crediti.

NUOVO TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO ANNO 2020 E MODALITA' SVOLGIMENTO RELATIVA ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE (NOVITA' RIGUARDANTE ANCHE LE MICRO-IMPRESI)

Il decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito in Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 (G.U. n. 51 del 1° marzo 2021) ha previsto due novità in tema di bilanci, anche relativamente a quello delle micro-imprese, in particolare modo circa il termine ultimo per l'approvazione del bilancio 2020 e le modalità di svolgimento delle relative assemblee.

In particolare:

- A) l'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 può essere convocata entro il 29 giugno 2021, replicando quindi la disposizione, che consentiva alle società di approvare il bilancio relativo al 2019 entro i 180 giorni dal termine dell'esercizio (norma prevista dall'articolo 106 del decreto legge n. 18/2020 "Cura Italia");
- B) le assemblee di approvazione bilancio di prima convocazione entro il 29 giugno 2021, che si terranno fino al 31 luglio 2021, potranno essere gestite in remoto e non in presenza fisica, quindi con mezzi telematici, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

Queste due novità, come anticipato, riguarderanno anche le imprese che, rispettando i requisiti dimensionali previsti, sceglieranno di redigere il bilancio delle micro-imprese per l'esercizio 2020.

CONSIDERAZIONI SUL BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESI

Il bilancio delle micro-imprese presenta positività ed, al tempo stesso, evidenti criticità.

Nell'ambito di quelli che possiamo definire "pregi", dobbiamo sottolineare la notevole semplificazione che si opera, da punto di vista contabile, nella redazione del fascicolo di bilancio, ed il correlato minor aggravio, in termini di costi e di tempo, per le imprese ed i contabili nell'affrontare questo adempimento obbligatorio (si consideri che è appunto un'agevolazione riservata alle "piccole" imprese, che spesso non hanno risorse o apparati amministrativi-contabili importanti).

Di contro è evidente che in assenza di nota integrativa, il bilancio perde parte della sua efficacia informativa verso terzi, in particolare dal punto di vista delle valutazioni e delle stime operate dagli amministratori, oltre all'informazione di eventuale presenza di deroghe a determinate disposizioni di legge.

Potrebbe quindi non essere infrequente che gli istituti bancari con cui entra in contatto la micro-impresa, richiedano integrazioni ed ulteriori informazioni circa la situazione economica e patrimoniale/finanziaria della società, rispetto a quanto rinvenibile dai soli prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico.

La *business intelligence* nel futuro dei Commercialisti e dei Collaboratori di Studio

A cura della **Redazione**

Come noto, la maggior parte delle imprese italiane è costituita da PMI.

Apparentemente, il mondo di queste imprese è la cosa più lontana immaginabile dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e più in generale dalle tecnologie che vanno sotto la definizione di Industria 4.0, dato che spesso e volentieri il titolare e i pochissimi collaboratori si occupano di tutte le funzioni aziendali con un approccio spesso estremamente pratico e poco avvezzo alla tecnologia (talvolta vista addirittura come un ostacolo al lavoro "vero").

Ebbene, proveremo a convincervi che proprio per questi soggetti valga la pena di provare ad utilizzare le nuove tecnologie afferenti l'Industria 4.0 e, tra di queste grazie alla contiguità professionale, la business intelligence applicata all'analisi dei dati aziendali, per consentire, alle PMI, di crescere ottimizzando le strategie e le procedure aziendali sfruttando l'analisi dei dati, e a noi consulenti, di avere una grande possibilità di rilancio della nostra attività, affiancando alla tradizionale consulenza fiscale e contabile quella aziendale a tutto tondo.

IL PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0

A partire dal 2016, per oltre due anni Industria 4.0 – e poi Impresa 4.0 - è stata la principale misura governativa avente l'obiettivo (peraltro non ancora centrato) di innovare il tessuto produttivo del Paese.


Le "filosofie" sottostanti il Piano, restano a tutt'oggi quelle originarie:

- Neutralità tecnologica;
- Interventi orizzontali e non verticali;
- Attivazione di fattori abilitanti, anziché intervento diretto;
- Combinazione di strumenti esistenti e nuovi per favorire salto tecnologico e la produttività;
- Governance non dirigistica.

Le principali tecnologie sono:

- robotica avanzata e collaborativa;
- manifattura additiva e stampa 3D;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione in realtà virtuale o realtà aumentata;
- interfaccia uomo-macchina;

- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- integrazione verticale e orizzontale;
- internet delle cose (IoT) e delle macchine;
- cloud, fog e quantum computing;
- cybersicurezza e business continuity;
- **big data e analisi dei dati;**
- ottimizzazione della supply chain e della value chain;
- soluzioni per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività aziendali e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, ecc.);
- intelligenza artificiale;
- blockchain.



Le visioni del pubblico sul tema industria 4.0 sono molto nette e, manco a dirlo, opposte.

Da un lato vi è chi vede la tecnologia con una valenza quasi “salvifica” per il sistema industriale del Paese, come lo strumento che “in automatico” consenta di superare limiti e debolezze di sistema; altri invece la vedono come una minaccia, in particolare per i lavoratori ed i loro diritti.

RIFLESSIONI SU TECNOLOGIA E STUDI PROFESSIONALI

Molto probabilmente vincitori e vinti saranno non su fronti ben delineati e contrapposti, bensì disposti «a macchia di leopardo» nell’economia nazionale, e questo varrà anche per gli Studi professionali.

Coloro che avranno compreso le nuove possibilità trarranno giovamento dalle nuove tecnologie digitali, ed in particolare per i Commercialisti questo significa iniziare a comprendere e ad utilizzare gli strumenti di *business intelligence*, mentre gli altri subiranno fatalmente il cd. *digital divide*.

Imprescindibile appare poi analizzare i Clienti tipici degli Studi professionali, ovvero le PMI.

Le PMI in Italia come noto basano molto del loro successo competitivo sulla qualità e sul saper fare. Le nuove tecnologie 4.0 potrebbero seguire la stessa logica di *asset* competitivo per il nostro sistema economico, accanto alla qualità produttiva che affonda le sue radici nei secoli di storia del nostro Paese.

È stato notato che molte delle nuove tecnologie tra cui l’analisi dei dati ed i *big data* riguardano più il lato vendite e finanziario piuttosto che la produzione; quindi, un approccio attento degli imprenditori delle PMI potrebbe puntare proprio su questo aspetto. Gli investimenti maggiori peraltro sarebbero sulla formazione e quindi resterebbero nel perimetro aziendale molto a lungo.

Ed è proprio in quest'ottica che gli Studi sono chiamati a rinnovarsi affiancando alle attività tradizionali anche una parte più tecnologica che consentirebbe loro di lavorare sui dati aziendali traendone informazioni strategiche per le PMI Clienti.

Di più.

I prodotti delle imprese oggi sono, più che prodotti, delle vere e proprie esperienze per il cliente, di cui la digitalizzazione rappresenta una sorta di narrazione interattiva che differenzia e rende unici i prodotti nel mercato globale.

Le PMI italiane normalmente sono forti nei prodotti ma deboli nei servizi, e dunque la digitalizzazione potrebbe essere un'ottima opportunità per colmare il divario con gli altri Paesi: sta a noi Commercialisti comprendere questi cambiamenti epocali della realtà economica in cui vivono i nostri Clienti ed aiutare le imprese a trarne beneficio consigliandole ed analizzando i dati in prima persona.

UN PONTE VERSO IL FUTURO DELLE IMPRESE

La pandemia globale ha spinto ulteriormente le imprese ad adottare le nuove tecnologie e ad intraprendere percorsi di ricerca e sviluppo di soluzioni Industria 4.0.

La ragione è semplice ed è che ci si è resi conto della potenza ed efficacia delle stesse essendo costretti ad utilizzarle nel contesto emergenziale.

Ovviamente questo era possibile anche prima della pandemia, ma le resistenze al cambiamento insite nelle organizzazioni hanno sempre prevalso, sino al giorno in cui si è materializzato il bisogno di gestire telematicamente le imprese.

Grazie a questo fortissimo incentivo le imprese hanno iniziato ad interrogarsi sull'utilizzo delle nuove tecnologie. Il primo punto da tenere in considerazione nella riflessione su quali dei nostri Clienti siano adatti ad utilizzare le nuove tecnologie, è che queste **non riguardano esclusivamente le grandi imprese**.

Difatti, gli investimenti non sono necessariamente importanti, stante il fatto che le nuove tecnologie hanno una logica di canone (modesto la maggior parte delle volte) e non di proprietà.

Questo, data la veloce obsolescenza delle tecnologie, o meglio la loro continua implementazione che rende irrazionale l'acquisto «definitivo» di un *software* o di una soluzione integrata con anche *hardware*.

Un secondo punto di riflessione è esemplificato dai dati relativi ai benefici derivanti dalle nuove tecnologie:

- riduzione dei costi di manutenzione dal 10 al 40% nell'ambito dei servizi di manutenzione post-vendita (ad esempio tramite la *self guided maintenance* o la manutenzione predittiva);
- aumento della produttività del 3-5% mediante l'applicazione della sensoristica intelligente ai processi produttivi;
- diminuzione dei tempi morti macchina del 30-50% (es. mediante controllo e monitoraggio remoto);
- aumento del 45-55% della produttività nei ruoli tecnici, anche attraverso processi di automazione della conoscenza;
- diminuzione del 20-50% dei costi di magazzino;
- diminuzione del 10-20% dei costi legati alla qualità (es. tramite *digital quality management*);
- riduzione del 20-50% del *time to market* (es. grazie all'*additive manufacturing*).

Come si nota i risultati sono molto rilevanti e sono alla portata anche delle PMI.

Il futuro prossimo vedrà la creazione di **grandi infrastrutture veloci informatiche**, ma di per sé saranno inutili se le imprese non avranno imparato a percorrere queste autostrade tecnologiche.

E' di poche settimane fa il Rapporto di Confprofessioni che con molto scalpore ha sancito la perdita di oltre 700 mila professionisti tra il 2009 e il 2019, ed inoltre che alle professioni intellettuali i giovani si accostino più come un ripiego che invece, come dovrebbe essere, con dedizione e entusiasmo.

Questa situazione non è tuttavia assolutamente imm modificabile né tantomeno inevitabile: dipende da quale sarà la direzione che la professione vorrà intraprendere.

In contemporanea con il Rapporto di Confprofessioni, Unioncamere ha licenziato un *report* in cui ci spiega che mancano quasi 1 milione di addetti con approfondite conoscenze digitali: se i Commercialisti sapranno intercettare questa domanda saranno *leader* di un nuovo settore basato sulla consulenza aziendale supportata dalla *business intelligence*.

QUALCHE ESEMPIO DI COME UTILIZZARE LE NUOVE TECNOLOGIE NELLO STUDIO PROFESSIONALE

Big Data & Analytics applicata ai processi di revisione contabile


L'analisi dei dati aziendali tramite l'intelligenza artificiale ha un effetto dirompente anche sulla revisione contabile, in quanto consente di superare l'approccio basato sul campionamento.

Come noto difatti, nella revisione legale dei conti vengono previsti dei campionamenti (ISA 530) quando non risulta possibile per ragioni di tempo e di economicità dell'attività professionale il controllo di tutta la popolazione dei dati.

Nell'esempio trattato si vuole presentare una classica situazione in cui si trova il revisore e che – fino ad oggi – lo obbligava a compiere delle scelte di quali dovessero essere i clienti da sottoporre ad una più attenta analisi.

Ebbene, la grandissima novità è la possibilità per il revisore di analizzare tutti i clienti, e non solo quelli inseriti nel campione prescelto, e inoltre di valutarli sotto diversi punti di vista (o meglio sotto le diverse relazioni) che questi intrattengono con le altre grandezze della società: ad esempio la forza vendite.

5^ ANALISI : CONFRONTO TRA FATTURATO ED INCASSATO




Ciò che emerge dall'analisi effettuata è la grande criticità del cliente Guido Neri S.p.A., in quanto sebbene risulti essere un buon cliente della nostra società in termini di quota di fatturato e sia in fortissima crescita, lo stesso risulta tuttavia avere una bassissima propensione a saldare le fatture ricevute dalla società revisionata.

Mettendo in relazione quanto precede con l'analisi dell'agente che ha in gestione questo cliente, la conclusione a cui si giunge è che sia proprio in questa relazione l'origine di una possibile frode.


In estrema sintesi, la *business intelligence* opera sui cd. database relazionali, ovvero insiemi di informazioni che hanno delle relazioni tra loro.

I moderni sistemi di analisi dei dati hanno introdotto (tra le altre) la possibilità di un'analisi prospettica temporale e la capacità della macchina di analizzare i dati da sé consentendole di rispondere alle nostre domande.



Nel grafico seguente vediamo che l'agente Ernesto riceve delle provvigioni soprattutto verso la fine dell'anno, e stranamente contemporaneamente al calo del fatturato aziendale:

3^ ANALISI: CORRELAZIONE TRA PROVVISIONI AGENTI E ANDAMENTO FATTURATO



L'agente Ernesto segue solamente le vendite verso la Società Guido Neri S.p.A., e dunque spostando la nostra attenzione sulla Guido Neri S.p.A., ecco che emerge la sua fama di cattiva pagatrice.

Il revisore potrebbe dunque indagare sulle ragioni che hanno spinto il miglior agente a incrementare di molto le vendite verso questo cliente, analizzando contratti, verificando la contabilità e censendo le bolle di trasporto delle merci per verificare siano effettivamente partite.


Nella migliore delle ipotesi il nostro primo della classe ha ansia da fatturato, nella peggiore ha realizzato una frode per favorire il contenimento delle imposte dovute della Guido Neri S.p.A. dietro compenso occulto.

Big Data & Analytics applicata alla GDO


Spesso il fatto di avere molti dati non implica di per sé la capacità di poterli analizzare per ottenerne delle informazioni strategiche.

Immaginiamo ad esempio la GDO, Grande Distribuzione Organizzata: in questo caso ci sono (per un solo punto vendita di medie dimensioni) circa 250mila linee di acquisti dai fornitori e ancora più linee di vendite ai singoli clienti.

La logica da seguire è in tal caso quella di orientare i dati in base ad una tabella ponte data dai prodotti, in quanto questi sono presenti in entrambi i nostri oggetti di analisi, ovvero vendite e acquisti.
 Analizzare i dati di vendita ci consente di poter realizzare delle *dashboard* come la seguente:



Nel grafico vediamo tutte le vendite del supermercato filtrate in base ai prodotti venduti (che a loro volta sono raggruppabili in sottocategorie e categorie).
 Inoltre, grazie al tempo abbiamo gli andamenti settimanali con picchi e cali di vendita.
 I clienti li possiamo stratificare in base alle loro caratteristiche e filtrarli a piacimento con apposite opzioni sotto forma di tasti di "filtro":



RIFLESSIONI FINALI

Queste elaborazioni sono degli esempi che ciascuno di noi potrebbe riuscire ad elaborare con un modesto approfondimento delle tecniche di base e con dei costi assolutamente contenuti.

Ciò ci fa dire che forse sia arrivata l'alba di una nuova era in cui i Commercialisti affiancheranno alle loro tradizionali e riconosciute competenze anche quella di analizzare i dati con le nuove tecnologie.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Formazione Tributaria Permanente” è una rivista on line a cadenza mensile

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Vittorio Bellagamba

COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE “DINO AGOSTINI”

Prof. Gianfranco Ferranti

Dott. Gabriele Sepio

Prof. Paolo Parisi

Dott. Franco Ricca

Dott. Nicola Forte

Gen. Luciano Benedetto Lipari

Dott. Giacomo Manzana

Dott. Claudio Carpentieri

Chiuso in redazione il 24 Marzo 2021

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:

roberto.valeri@logosnotizie.it